

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966

(76^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **RUSSO**
indi del Vice Presidente **BALDINI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » **(696-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione)**:

PRESIDENTE . . . Pag. 1096, 1098, 1099, 1100, 1101
1102, 1105, 1106, 1108, 1109
DONATI 1099, 1102, 1103, 1104, 1105
GIARDINA, *relatore* 1096, 1099, 1101, 1102, 1104, 1107
MONALDI . 1098, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia . . 1099, 1103, 1108
ROMANO 1101, 1102, 1104
ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1009, 1100, 1101, 1102, 1104
1108, 1109

« Norme integrative dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati per la carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi » **(1199)** (*D'iniziativa dei senatori Baldini e altri*)

(Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE (Baldini) Pag. 1135

« Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione » **(1387)** (*D'iniziativa dei senatori Parri ed altri*) **(Discussione e approvazione)**:

PRESIDENTE 1121, 1123, 1124, 1125
1126, 1127, 1128, 1129
DONATI 1126, 1127
FARNETI Ariella 1124
LEVI 1128
LIMONI 1127, 1128
PARRI 1122, 1124, 1126, 1127, 1129
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 1128
ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1125, 1128
STIRATI, *relatore* 1121, 1124, 1129

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione ».

« Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento » (1495) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1109, 1110, 1112, 1113, 1115, 1116 1117, 1119, 1120, 1121, 1129, 1131
DONATI	1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121
GIARDINA, relatore	1110, 1111, 1112, 1113, 1114 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1130
MONALDI	1109, 1110
ROMANO	1109, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 1119, 1121, 1130, 1131
ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1110, 1112, 1114, 1115, 1116 1117, 1119, 1120, 1131
STIRATI	1109
TRIMARCHI	1112, 1120

« Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo » (1637) (D'iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE (Baldini)	1134
GIARDINA, relatore	1134
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia	1134
ROMANO	1134

« Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali » (1666) (D'iniziativa del deputato Romanato) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1132, 1134
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia	1132

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Rovella è sostituito dal senatore Maier.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Parri.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Romita.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presidenza del Presidente RUSSO

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (696-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIARDINA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, approvato dal Senato nella seduta del 21 aprile 1966, ritorna oggi al nostro esame con alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Sono modifiche di lieve entità, che non alterano nella sostanza il testo presentato dal Governo e poi elaborato dalla nostra Commissione.

Il primo emendamento si riferisce al terzo comma dell'articolo 2 che, com'è noto, attiene ai compiti da affidare agli aggregati al momento della copertura del posto.

La Commissione ricorderà che noi abbiamo discusso parecchio su questo comma, in merito al rapporto tra l'aggregato e la facoltà, per stabilire se l'interessato dovesse essere interpellato o meno, dalla facoltà o scuola, prima che ne fossero deliberati i compiti specifici. Dopo lungo dibattito, abbiamo deciso di contemplare questa possibilità solo nel caso in cui, nell'interesse degli studi, si rendesse opportuno affidare, in un momento successivo, al professore aggregato compiti diversi, sempre nell'ambito di quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 2.

La Camera dei deputati ha introdotto una modifica, secondo me ben fondata, in base alla quale il professore aggregato deve essere interpellato prima che la facoltà o scuola deliberi quali compiti specifici debbano es-

sere a lui affidati, al momento della copertura del posto.

Un altro emendamento è stato apportato all'articolo 4. Anche qui, abbiamo discusso a lungo il problema dell'affinità tra le materie, ed è inutile ripetere gli argomenti trattati, che credo siano presenti alla mente di tutti. Ricordo che su proposta, se non erro, dei nostri colleghi della sinistra, era stata adottata la dizione: « L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere ».

Ora, la Camera dei deputati — preoccupata che il primo comma dell'articolo 4 potesse essere interpretato nel senso che ai professori aggregati possa essere affidato solo l'insegnamento di materie facoltative, anziché fondamentali — ha creduto opportuno sopprimere il termine « essenziale ». Anche questa modifica può essere tranquillamente accolta, perchè non contrasta col pensiero espresso dalla nostra Commissione.

Al primo comma dell'articolo 5 (che contiene, come sappiamo, tutta una elencazione di coloro che possono partecipare al concorso di professore aggregato) è stata introdotta una modifica. I colleghi ricorderanno che tanto il Governo, quanto questa Commissione, avevano previsto di includere anche la categoria di coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, avessero particolari titoli di carattere scientifico. Il Governo aveva usato in proposito una certa formula; ma poi la Commissione aveva stabilito con maggior precisione: « segnalati contributi scientifici nel settore cui il concorso si riferisce ». Lo stesso concetto, ma espresso con maggiore vigore, ancora lo troviamo nel testo proposto dalla Camera dei deputati, la quale ha sostituito le parole: « abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, segnalati contributi scientifici nel settore cui il concorso si riferisce », con le altre: « presentino, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce ».

Sempre nello stesso articolo, è stata apportata una modifica al quinto comma, con-

seguito a quella già illustrata a proposito dell'articolo 4, dove è stato soppresso il termine « essenziale ».

Un emendamento notevole è stato, invece, introdotto all'articolo 6, relativamente alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso. Al fine di poter disporre di una più ampia rosa di nomi, in caso di sorteggio, la Camera dei deputati ha inserito due commi così formulati:

« Il sorteggio sarà effettuato fra tutti i docenti non eletti, ma che abbiano riportato voti nelle elezioni, purchè essi siano in numero non inferiore a dieci nel caso che la Commissione debba essere composta di 5 membri e non inferiore a quindici nel caso che la Commissione debba essere composta di 7 membri.

Ove ciò non avvenga, il sorteggio si effettuerà tra tutti i docenti di cui al comma secondo del presente articolo ».

Praticamente, il sorteggio avverrebbe tra tutti i titolari delle materie fondamentali e delle materie affini. Siccome qui si dice che esso sarà effettuato tra i docenti non eletti, ma che abbiano riportati voti nelle elezioni, l'unica osservazione che mi permetto di fare, circa la proposta della Camera, è che molte volte, nelle elezioni, sono pochi quelli che ottengono voti perchè la maggior parte dei professori non si preoccupa di raccogliere voti e non raccoglie voti. Questo, che sarebbe l'unico inconveniente, viene ovviato dal comma successivo approvato dalla Camera.

L'ulteriore modifica, introdotta nel terzo ultimo comma dell'articolo 6, in sostanza riguarda più che altro una questione formale. Il testo approvato dal Senato diceva: « Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, la designazione e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo, mediante sorteggio ». La Camera, invece, rinvia a « quanto disposto dal presente articolo », cioè al comma aggiuntivo testè ricordato, di portata più larga.

Inoltre la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 7, in cui era stabilito che la Commissione, qualunque fosse il numero dei posti messi a concorso, poteva proporre

due idonei elencati in ordine alfabetico. La modifica è molto importante, in quanto, stabilendo che nei concorsi per professori aggregati non vi saranno « idonei », adotta una soluzione che ha dei lati positivi, ma anche dei lati negativi. È inutile che faccia ora dei commenti, perchè le osservazioni che dovrei fare sono ovvie.

La Camera dei deputati, quindi, oltre ad aver fatto alcune aggiunte al terzo comma dell'articolo 7 — che risulta così formulato: « Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero » — ne ha soppresso anche il penultimo comma in seguito alla avvenuta soppressione del secondo comma del medesimo articolo.

La Camera dei deputati ha, infine, soppresso l'articolo 13. Gli argomenti per insistere sul suo mantenimento sono molti; ma, data l'urgenza del disegno di legge e poichè riprendere la questione significherebbe rinviare il provvedimento di molti mesi, noi potremo riservarci di riprendere il problema, eventualmente con altro strumento legislativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Ricordo che esso è così formulato:

« Con effetto dal 1° novembre 1965, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facoltà o Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il ruolo dei professori aggregati.

La dotazione organica del predetto ruolo è determinata nella annessa tabella ».

All'articolo 2, è stato modificato il terzo comma. Do lettura del primo e del secondo comma, che non sono stati modificati.

« I professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica.

Ad essi possono essere affidati, in relazione alle materie per cui hanno vinto il concorso, i seguenti compiti:

a) la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio;

b) l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea ovvero insegnamenti nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione; nei casi consentiti, uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali ».

Do lettura del nuovo testo del terzo comma:

« La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, sentito l'interessato, delibera i compiti specifici, tra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza e le modalità di coordinamento delle sue attività. Qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, sempre nell'ambito di quelli previsti dal secondo comma del presente articolo, la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato, decide in via definitiva il Senato accademico ».

M O N A L D I . Non farò obiezione alla approvazione di questa norma; però non posso non rilevare che la modificazione apportata dalla Camera non è razionale. Non vedo la necessità delle parole: « La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, sentito l'interessato... ». L'interessato, provenendo da quel concorso, non dovrebbe avere eccezioni sui compiti che la Facoltà intende attribuirgli quale professore aggregato: i compiti sono già stabiliti nel bando di concorso!

Si potrebbe supporre che con l'andare del tempo la prima copertura del posto possa avvenire per trasferimento, ma il trasferimento avviene sempre su domanda e l'interessato deve sapere quali sono i compiti che gli vengono assegnati! Quindi, il parere dell'interessato dovrebbe considerarsi, a mio avviso, per lo meno pleonastico.

Ma non basta. Alla fine dello stesso comma inoltre è stabilito: « Qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, sempre nell'ambito di quelli previsti dal secondo comma del presente articolo, la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato, decide in via definitiva il Senato accademico ». Di tutto ciò non è cenno nella prima parte dello stesso comma. Ora io domando: se l'interessato non fosse consenziente con i compiti che gli vengono affidati in prima istanza, chi avrebbe la prevalenza?

GIARDINA, *relatore*. In caso di dissenso è il Senato accademico a decidere. Il periodo, infatti, non è diviso.

MONALDI. Questo lo possiamo ipotizzare noi; il testo lo esclude in modo tassativo. Infatti esso dice testualmente: « ... Qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi ... la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato, decide in via definitiva il Senato accademico »; nella prima parte il comma in esame dice semplicemente: « La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, sentito l'interessato, delibera i compiti specifici, tra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza e le modalità di coordinamento delle sue attività »; e non altro! Ora — come ho già dichiarato — non faccio obiezioni circa la dizione di questo comma, ma non posso non rilevare il contrasto delle disposizioni in esso contenute. Vorrei, tuttavia, che si pensasse che le parole: « sentito l'in-

teressato » hanno solo un significato di cortesia; è infatti la Facoltà che deve decidere cercando, ovviamente, di accondiscendere alle situazioni eventualmente prospettate dall'interessato. La Facoltà, comunque, deve considerarsi assolutamente libera di decidere sui compiti da affidare al professore aggregato, sempre, naturalmente, nell'ambito della legge. Questa è l'interpretazione che, a mio parere, dovremmo dare alla dizione di questo comma; e con questi chiarimenti dovremmo approvarlo.

PRESIDENTE. Non credo che si possa dare peso diverso all'espressione: « sentito l'interessato ».

DONATI. Concordo con quanto ha esposto il collega Monaldi: le parole « sentito l'interessato » non hanno senso, in quanto l'interessato ha accettato nello stesso momento in cui ha partecipato al concorso.

GIARDINA, *relatore*. È la Facoltà che decide i compiti e il sentire l'interessato può agevolarla in questa decisione.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Mi sono tanto battuta per questa dizione che non debbo aggiungere molto a quanto è stato già detto. Mi domando, però, se non sia buona norma che questo debba avvenire. Non si tratta di un cattedratico che diventa titolare della propria cattedra, ma solo di un professore aggregato al quale debbono essere affidati dei compiti specifici, ed è quindi anche democratico che sia sentito il suo pensiero. Anche se non avessimo inserito questa norma nel presente provvedimento, una bene ordinata università o facoltà l'avrebbe sicuramente seguita lo stesso.

PRESIDENTE. Noi siamo di questo avviso; semmai il disegno di legge va al di là di quello che logicamente dovrebbe avvenire.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda sulla opportunità di approvare l'arti-

colo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do ora lettura dei commi quarto, quinto, sesto e settimo, che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

« Qualora nella facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia il titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, può essere chiamato a svolgere, con incarico interno, su deliberazione motivata del Consiglio di facoltà, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi.

Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il rettore può, altresì, destinare, con comando temporaneo, il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la direzione del Collegio.

In relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi previsti per i professori ufficiali dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

« I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà. Qualora il loro numero

superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso, i professori aggregati eleggono ogni anno, a scrutinio segreto, una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di facoltà.

I professori aggregati non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo ».

All'articolo 4 la Camera dei deputati ha modificato il primo comma. Ne do lettura.

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata delle singole Facoltà e Scuole e sentito il parere del Senato accademico, possono richiedere l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini. L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere ».

M O N A L D I . Qui, onorevoli colleghi, ha fatto molto bene l'altro ramo del Parlamento a sopprimere la parola « essenziale », sia perchè oggi si parla di discipline fondamentali e di discipline complementari nelle scuole e l'espressione soppressa non esiste in una terminologia appropriata, sia perchè nell'ordinamento universitario si tende ad eliminare la disciplina facoltativa, la disciplina obbligatoria, eccetera, e quindi dire: « disciplina essenziale » poteva essere fonte di equivoco. Inoltre, una volta che si è detto che « l'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere », non ha alcun significato aggiungere che la disciplina deve essere essenziale, fondamentale, eccetera.

R O M I T A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è fa-

vorevole all'emendamento approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura del secondo e del terzo comma, che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati:

« I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. La ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. Con lo stesso decreto vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Per tale determinazione deve essere sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni ».

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato.

(È approvato).

All'articolo 5, la Camera dei deputati ha modificato il primo e il quinto comma.

Do lettura del primo comma.

« I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: *a*) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; *b*) i professori incaricati; *c*) i liberi docenti; *d*) gli assistenti ordinari e straordinari; *e*) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; *f*) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; *g*) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, titoli di carattere scientifico nel

settore cui il concorso si riferisce. La motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della Commissione ».

G I A R D I N A , relatore. Desidero aggiungere, a quanto detto nella mia precedente esposizione in merito a questa modifica, che l'espressione: « segnalati contributi scientifici », approvata dal Senato, implicava, per il candidato ammesso al concorso, un giudizio altamente positivo, mentre poteva poi verificarsi che egli non risultasse tra i vincitori del concorso stesso. Considerando che si tratta solo di una domanda di ammissione al concorso, l'espressione risultava troppo impegnativa, e sotto questo punto di vista la modifica approvata dalla Camera dei deputati è utile e accettabile.

M O N A L D I . Vorrei precisare che, trattandosi di un « giudizio della Commissione esaminatrice » la precedente dizione « segnalati contributi scientifici... », giustifica l'osservazione del nostro relatore. Ma anche qui si tratta di una questione di forma; possiamo accettare tranquillamente la formulazione proposta dalla Camera, che significa soltanto che, nella sua prima riunione, la Commissione dovrà giudicare dell'ammissibilità dei concorrenti.

R O M A N O . Per me sarebbe stato più logico che, avendo introdotto questo criterio, si fosse detto: « coloro che presentano titoli di carattere scientifico, che a giudizio della Commissione esaminatrice siano considerati degni di consentire l'ammissione ».

La proposta fatta da noi, in sede di primo esame di questo disegno di legge, in base alla quale tutti coloro che avessero comunque la capacità di ricoprire la cattedra potevano partecipare al concorso per l'ammissione nel ruolo dei professori aggregati, rimane tuttora la più opportuna; in ogni caso, essendoci pervenuto dalla Camera dei deputati il testo così modificato, riteniamo di doverlo approvare.

R O M I T A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Debbo solo far notare che anche la valutazione di un titolo

di carattere scientifico è piuttosto impegnativa; per questa ragione il giudizio è rimesso alla Commissione. Non occorre dire che il titolo debba essere segnalato.

R O M A N O . Ma qui si dice: « coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, titoli di carattere scientifico... ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potrebbero essere titoli di carattere non scientifico!

G I A R D I N A , *relatore*. Si tratta sempre, naturalmente, di pubblicazioni; ma a pubblicazioni di carattere compilatorio la Commissione esaminatrice potrebbe non riconoscere alcun requisito di carattere scientifico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dei commi secondo, terzo e quarto, che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati:

« L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 o dalla data di vacanza del posto.

Qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura di concorso a un posto di professore aggregato attribuito a uno stesso gruppo di materie, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire un unico concorso pubblico, purchè il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre ».

Do ora lettura del quinto comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I titoli devono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla Commissione stessa e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso; la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica ».

G I A R D I N A , *relatore*. Nel testo approvato dal Senato si diceva: « ...riguardanti la disciplina essenziale del gruppo di materie cui... ». Come ho già chiarito nella mia breve relazione, la modifica apportata dalla Camera dei deputati consegue a quella introdotta nel primo comma dell'articolo 4.

D O N A T I . Fino ad un certo punto, perchè la norma, nel nuovo testo, allarga esageratamente la materia d'esame. Il colloquio potrà svolgersi su una qualsiasi materia, ed anche su aspetti molto particolari, e l'esame diventerà più difficile.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli esami consistono « anche » in una lezione!

D O N A T I . Consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla Commissione. Il tema, però, riguarderà una qualsiasi materia, anche secondaria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quinto comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dei commi sesto e settimo, che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati:

« Qualora nel termine di cui al terzo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico

dell'Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato.

(È approvato).

All'articolo 6 la Camera dei deputati ha aggiunto due commi nuovi, dopo il terzo del testo approvato dal Senato, ed ha modificato il quinto comma di tale testo, divenuto, nel nuovo testo, settimo comma.

Do lettura dei primi tre commi:

« La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta di cinque membri; nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 5 la Commissione è composta di 7 membri. In ogni caso, uno di essi è sorteggiato fra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso.

Gli altri membri della Commissione sono scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Due di essi (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie di cui al comma precedente e due (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono sorteggiati secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

Do lettura dei commi quarto e quinto, aggiunti dalla Camera dei deputati:

« Il sorteggio sarà effettuato fra tutti i docenti non eletti, ma che abbiano riportato voti nelle elezioni, purchè essi siano in numero non inferiore a dieci nel caso che la Commissione debba essere composta di 5

membri e non inferiore a quindici nel caso che la Commissione debba essere composta di 7 membri.

Ove ciò non avvenga, il sorteggio si effettuerà tra tutti i docenti di cui al comma secondo del presente articolo ».

D O N A T I. Le nuove norme introdotte dalla Camera dei deputati per il sorteggio sono molto pericolose, perchè si prestano ad un giochetto alquanto semplice: basta solo un voto per docente e si determina il numero dei dieci tra cui effettuare il sorteggio.

M O N A L D I. Il senatore Donati ha perfettamente ragione.

Tutti sono al corrente della trafilata in base alla quale purtroppo oggi — speriamo che nel futuro la situazione migliori — avvengono le nomine delle commissioni per i concorsi universitari. Qui si verificherà praticamente lo stesso inconveniente: si farà la propaganda per quelli che debbono essere eletti e, poi, la propaganda per avere alcuni voti e limitare il numero di coloro che otterranno quei voti. Il collegio elettorale è molto ristretto: venti, al massimo trenta, professori prenderanno parte alle elezioni; predisporre la Commissione sarà facile.

La norma introdotta dalla Camera dei deputati è molto pericolosa sotto questo aspetto e a noi ripugna veramente doverla approvare. Ciò malgrado consiglieri di accettarla per non dilazionare l'approvazione definitiva del disegno di legge, tenendo presente che nel progetto di riordinamento generale dell'Università sono previsti nuovi criteri per le elezioni dei professori universitari, il che probabilmente ci indurrà a modificare anche le disposizioni che in questo momento adottiamo relativamente alla nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi per i professori aggregati.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A. Mi sembra molto strano che la Camera dei deputati abbia introdotto questa norma e sono d'accordo con i senatori che mi hanno preceduto, perchè effettivamente noi veniamo, non dico a svuotare,

ma certo a restringere il criterio del sorteggio che avevamo adottato come correttivo del vigente sistema, per fare in modo che le Commissioni fossero il meno possibile predeterminate. Il pericolo segnalato è reale perchè sarà sempre facile, organizzando bene — e sappiamo come ciò sia possibile — giocare al massimo!

Non è il caso, naturalmente, di ritardare l'approvazione del provvedimento e quindi, malgrado le nostre riserve, voteremo a favore della norma proposta dall'altro ramo del Parlamento; però io vorrei raccomandare al rappresentante del Governo, che segue il disegno di legge sulla riforma universitaria attualmente all'esame della Camera dei deputati, di tenere presente in quella sede le osservazioni che al riguardo la nostra Commissione ha fatte.

D O N A T I. Siccome ritengo che nel giro di due giorni la Camera possa approvare il disegno di legge, io insisto per la soppressione delle nuove norme relative al sorteggio, per evitare un precedente che possa indurre ad introdurre lo stesso criterio nel progetto di riordinamento generale dell'Università.

M O N A L D I. Speriamo che ciò non avvenga!

D O N A T I. Ma se ci adattiamo, creiamo un precedente pericoloso e incrementiamo un sistema deleterio, purtroppo oggi in uso.

R O M A N O. Non è pensabile che il disegno di legge, che ci accingiamo ad approvare stamane, non subisca delle modifiche nel corso del tempo; creando una nuova categoria di insegnanti, noi andiamo incontro ad una sperimentazione, che probabilmente esigerà delle revisioni. Dovendo quindi — e secondo me, tra uno, due anni — ritornare a discutere sulla materia, la norma in questione può anche rimanere così com'è stata formulata. Dico questo, pure essendo perfettamente d'accordo con le osservazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto.

Praticamente, noi avevamo introdotto il criterio del sorteggio per eliminare finalmente quella cerchia di interessi che grava intorno ai concorsi universitari; con questo nuovo sistema, rischiamo di fare rientrare dalla finestra ciò che avevamo cacciato via dalla porta!

Noi abbiamo il dovere di fare queste affermazioni di principio in sede di 6^a Commissione del Senato, perchè sia nota la nostra volontà, anche in vista della riforma universitaria che si trova in discussione alla Camera dei deputati. Ma ciò premesso, io direi che dovremmo approvare il testo che ci è stato proposto, pur con la riserva di definire correttamente il punto, quando passeremo alla revisione della legge, anche alla luce della riforma universitaria, che ci auguriamo sia nel frattempo approvata.

G I A R D I N A, *relatore*. Certo le preoccupazioni espresse sono più che fondate; in realtà, però, se interpretiamo bene l'inciso « ma che abbiano riportato voti nelle elezioni », comprendiamo che tutti i professori che voteranno — aggregati, di ruolo o fuori ruolo — potranno dare almeno un voto a se stessi ed eliminare così l'inconveniente temuto.

R O M A N O. La norma dice: « ma che abbiano riportato voti nelle elezioni, purchè essi siano in numero non inferiore a dieci... ».

G I A R D I N A, *relatore*. Il sorteggio sarà effettuato tra tutti i docenti non eletti, ma che abbiano riportato voti nelle elezioni. Basterà che ogni elettore voti per se stesso.

D O N A T I. Ma vi sembra che sia una buona legge quella che obbliga ciascuno a votare per se stesso? Dobbiamo avere il coraggio di sopprimere questa norma e sono sicuro che la Camera nel giro di due giorni potrà approvare il disegno di legge.

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Camera, evidentemente, è stata più ottimista sulla se-

rietà delle votazioni, quindi non ha previsto la possibilità del voto per se stesso ed ha inteso contemperare il concetto del sorteggio con quello di una certa scelta preventiva fatta correttamente dal corpo elettorale.

Il Governo ha valutato il *pro* e il *contra* della situazione, ma di fronte alla decisione della Camera ha accettato l'emendamento. Io vorrei, pertanto, pregare la Commissione di fare altrettanto per favorire una rapida approvazione del disegno di legge. Ci sarà tempo, del resto, sulla base dell'esperienza e delle decisioni adottate in sede di riforma universitaria, per modificare questa norma la quale, in ogni caso, non sarà considerata come un precedente valido per la legge universitaria.

D O N A T I. Dichiaro di votare contro.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quarto e il quinto comma dell'articolo 6, aggiunti dalla Camera dei deputati.

(Sono approvati).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 6, corrispondente al comma quarto del testo approvato dal Senato, che non è stato modificato:

« Nessuno può far parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per il medesimo gruppo di materie ».

Do ora lettura del settimo comma del testo della Camera dei deputati, che ha modificato il quinto comma del testo approvato dal Senato:

« Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, procedere alla scelta di un professore aggregato, la designazione e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo, secondo quanto disposto dal presente articolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dei commi ottavo e nono, corrispondenti ai commi sesto e settimo del testo approvato dal Senato, che non sono stati modificati:

« La Commissione si riunisce in Roma nella sede prefissata dal Ministero della pubblica istruzione.

Si osservano, per quanto riguarda le incompatibilità e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le modalità delle elezioni, le stesse disposizioni che disciplinano la materia nei confronti dei concorsi per la copertura dei posti di professore universitario di ruolo ».

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato.

(È approvato).

All'articolo 7, la Camera dei deputati ha soppresso il secondo e il sesto comma ed emendato il terzo comma del testo approvato dal Senato.

Do lettura del primo comma:

« La Commissione giudicatrice dei concorsi, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso sia indetto per più posti la Commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari. Qualora la designazione della Facoltà o Scuola cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina, ovvero sia già professore aggregato ».

Do lettura del secondo comma del testo del Senato, di cui la Camera dei deputati ha deciso la soppressione:

« La Commissione, qualunque sia il numero dei posti messi a concorso, può, inoltre, proporre due idonei elencati in ordine alfabetico ».

M O N A L D I. Come i colleghi ricorderanno, io ero contrario alla introduzione

degli « idonei », per cui sono ben lieto che la Camera dei deputati abbia approvato la soppressione di questo comma.

Desidero brevemente ricordare il motivo del mio parere contrario. Allora si disse che dare la maturità a concorrenti oltre la terza vincitrice non era più una norma costante. Io sono tra coloro che sostengono questa tesi; ma l'inconveniente più grave è che l'idoneità — titolo solo formale — possa divenire un titolo preferenziale per l'assegnazione di incarichi. È facile, quindi, immaginare le pressioni degli idonei per avere dei posti, e nelle sedi più opportune. Dichiaro, pertanto, che sono favorevole alla soppressione del secondo comma dell'articolo 7, approvata dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 7, approvata dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 7, corrispondente al terzo del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo e quarto comma, corrispondenti ai commi quarto e quinto del testo del Senato, che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati:

« La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla Facoltà o Scuola.

Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, en-

tro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella Facoltà, ovvero, nel caso del quarto comma dell'articolo 5 della presente legge, in una delle Facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti ».

Do lettura del comma sesto del testo del Senato, di cui la Camera dei deputati ha approvato la soppressione:

« Entro un biennio dalla data di pubblicazione della relazione del concorso, gli idonei possono essere nominati presso altre Facoltà o Scuole dello stesso o di altro Ateneo, subordinatamente alla disponibilità del posto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione di questo comma.

(È approvata).

Do lettura del quinto comma, corrispondente al settimo del testo del Senato, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati:

« Il posto di professore aggregato non può essere coperto per incarico ».

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Do lettura di tali articoli:

Art. 8 — « All'atto della nomina, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 500.

Dopo tre anni di regolare ed ininterrotto servizio, e previo giudizio favorevole di una apposita Commissione di tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i professori aggregati sono confermati nel ruolo.

All'atto della nomina a stabile, i professori aggregati vengono inquadrati nel coefficiente 580.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 580, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 630 e, dopo quattro anni, il coefficiente 750 e, infine, dopo altri quattro anni, il coefficiente 820.

Ai professori aggregati è attribuita l'indennità di ricerca scientifica nelle misure e con le modalità previste per i professori incaricati esterni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Le disposizioni relative alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della nomina nel ruolo dei professori universitari si osservano anche nei confronti dei professori aggregati.

In caso di servizi prestati contemporaneamente, si valutano quelli per i quali sono previste disposizioni più favorevoli ».

Art. 9. — « I professori aggregati possono essere trasferiti, con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilità di posti di ruolo, da una ad altra Facoltà o Scuola dello stesso o di altro Ateneo.

Il trasferimento è richiesto, con deliberazione motivata, dalle Facoltà o Scuole che hanno la disponibilità del posto di ruolo alle Facoltà o Scuole presso cui i professori aggregati sono in servizio, e che sono tenute a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste, allegando dichiarazioni scritte d'assenso degli interessati.

Il provvedimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione per lo stesso gruppo di materie al quale il professore aggregato è assegnato, o per un gruppo affine ».

Art. 10. — « I professori aggregati vengono collocati a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 65° anno di età ».

Art. 11. — « Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si

osservano, nei confronti dei professori aggregati, le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei professori universitari di ruolo.

Si applicano, altresì, nei confronti dei predetti professori aggregati, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni, sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 12. — « All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'approvazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte con una aliquota del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Do lettura dell'articolo 13 del testo del Senato, di cui la Camera dei deputati ha approvato la soppressione:

« Su richiesta della Facoltà o Scuola interessata, i professori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, sono nominati, con il loro consenso, professori aggregati confermati nel ruolo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, applicandosi in questo caso nei loro confronti, per la decorrenza della nomina, ai soli effetti giuridici, le disposizioni dell'articolo 3 della legge di ratifica 28 aprile 1950, n. 278.

L'applicazione della presente disposizione è subordinata al possesso da parte degli interessati dei requisiti richiesti per la nomina nel ruolo dei professori aggregati ».

G I A R D I N A, *relatore*. Sono favorevole alla soppressione di questo articolo, come precedentemente ho dichiarato, per evitare di rinviare l'approvazione del presente disegno di legge ancora di alcuni mesi.

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo sulla soppressione dell'articolo 13.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 13 approvata dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Infine, la Tabella annessa al disegno di legge non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

TABELLA

Ruolo organico dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria:

dal 1° novembre 1965 posti n.	200
dal 1° novembre 1966 posti n.	400
dal 1° novembre 1967 posti n.	600
dal 1° novembre 1968 posti n.	800
dal 1° novembre 1969 posti n.	1.000

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A. Sarebbe stato molto importante prevedere una rappresentanza dei professori aggregati nei Comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, in aggiunta ai professori di ruolo, ai professori incaricati ed agli assistenti, di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, in cui si stabilisce quanto segue:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 140 membri, dei quali:

a) 48 sono eletti dai professori di ruolo nelle Facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 24 sono eletti dai professori di ruolo delle Facoltà giuridiche, politico-sociali, storico filosofico-letterarie e delle Facoltà di scienze economiche e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 16 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle Facoltà di cui alla lettera a), fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) 8 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle Facoltà di cui alla lettera b), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

e) 20 sono eletti da esperti e da ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti da Amministrazioni statali, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

f) 12 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

g) 12 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti.

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine, sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria ».

La modifica dell'articolo 4 citato, ovviamente, deve essere stabilita per legge; domando però se la Commissione è d'accordo che si presenti un ordine del giorno che possa costituire una presa di posizione in tal senso, in attesa di una iniziativa legisla-

tiva di cui noi stessi potremmo eventualmente farci promotori.

L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

« La 6^a Commissione del Senato fa voti affinché nei Comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, in aggiunta ai professori di ruolo, ai professori incaricati e agli assistenti (di cui all'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283), sia prevista una rappresentanza dei professori aggregati ».

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accolgo come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportate dalla Camera e testè approvate.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento » (1495)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento ».

M O N A L D I. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che cosa avvenne quando si discusse la proposta di un'iniziativa, in qualche modo analoga, presso l'Università di Perugia; dopo lunghe trattative, ampie discussioni e ripetute visite, la conclusione fu di accordare all'Università di Perugia le somme predisposte nel disegno di legge, senza però addivenire alla costituzione del centro proposto.

Per l'Università di Pisa si potrebbe fare lo stesso: diamo pure la somma predisposta nel presente progetto, ma senza istituire per legge un particolare collegio. L'impostazione dei collegi universitari deve essere tutta riesaminata; approvando ora il presente

disegno di legge noi costituiremmo un precedente, forse più dannoso che utile.

Potremmo, pertanto con un breve articolo, dare all'Università di Pisa quanto è necessario per questi collegi che (si dice) in pratica già esistono, astenendoci per ora da una regolamentazione e riservandoci di affrontare il tema su un piano più generale.

R O M A N O. Pur riconoscendo la serietà della proposta del senatore Monaldi, tuttavia ritengo che essa non possa essere accettata, e per una ragione molto semplice: questi collegi universitari esistono, in effetti, già da molto tempo, ed hanno bisogno di una riorganizzazione. Come potrebbero continuare a funzionare autonomamente, essendo collegati all'Università di Pisa per quanto riguarda l'attribuzione dei fondi?

L'approvazione del disegno di legge, in realtà — nonostante tutte le riserve che possono essere fatte soprattutto in riferimento alla futura riforma dell'Università — si impone. È evidente che anche in questo caso andiamo avanti su una via sperimentale: l'approvazione di questo disegno di legge non significa che i collegi universitari, in futuro, dovranno essere necessariamente organizzati sulla stessa base dei collegi universitari di Pisa.

Non c'è niente di strano quindi che si dia intanto un primo assetto al collegio universitario di Pisa sulla base delle indicazioni date nel disegno di legge di iniziativa del Governo, salve facendo sin d'ora le modifiche che saranno necessarie per portarlo quanto più vicino possibile agli schemi di riforma generale dell'Università, ora in discussione alla Camera dei deputati.

In conclusione, quindi, ripeto che, pur riconoscendo la serietà della proposta formulata dal senatore Monaldi, credo tuttavia che sia venuto ormai il tempo per cominciare a percorrere una strada nuova e diversa, salvo poi — se sarà necessario, a seguito della riforma universitaria e in base alle risultanze dell'esperimento — ritornare sulle decisioni che stiamo per adottare adesso.

S T I R A T I. Dirò soltanto al senatore Monaldi che noi dissentiamo dalla sua pro-

posta. Intanto, non ci sembra che possa stabilirsi una analogia tra il centro di Perugia ed i collegi collegati all'Università di Pisa: sono istituzioni a nostro avviso non paragonabili. Ma occorre anche aggiungere che il disegno di legge in esame si inserisce nella linea di politica generale della maggioranza governativa ed in quella suggerita dai risultati della Commissione d'indagine.

Per queste considerazioni, pertanto, siamo favorevoli al passaggio all'esame degli articoli.

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche il Governo è favorevole al proseguimento della discussione.

M O N A L D I. Non insisto sulla mia proposta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituita in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando giovani studiosi di diverse discipline alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.

A tal fine la Scuola accoglie — per concorso nazionale — studenti iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in agraria, in inge-

gnieria, in economia e commercio, nonché, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le Università italiane, fornendo loro gratuitamente — presso gli annessi Collegi — alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari, o mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.

I vincitori del concorso nazionale di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio dell'Università di Pisa.

La Scuola si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali accoglie gli studenti e i laureati perfezionandi dei corsi di laurea suindicati. Per quelli di giurisprudenza e scienze politiche, la sezione è unica.

G I A R D I N A, *relatore.* Al termine del secondo comma, là dove si dice « completamento di quelli universitari, o mettendo... », si deve correggere un evidente errore di stampa, sostituendo la congiunzione « e » alla disgiuntiva « o ».

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Giardina.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Il governo della Scuola è affidato:

- 1) al Direttore;
- 2) al Consiglio direttivo.

(È approvato).

Art. 4.

La direzione della Scuola spetta al Rettore *pro tempore* della Università di Pisa.

Il Direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

Il Vicedirettore della Scuola è nominato dal Direttore della Scuola stessa per un biennio salvo conferma; il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il Direttore stesso in caso di assenza o di impedimento.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Romano un emendamento, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il Vicedirettore è eletto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dagli aggregati, dagli incaricati e dagli assistenti ordinari e straordinari delle facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2 ed è scelto fra i componenti il corpo elettorale ».

G I A R D I N A , *relatore*. Proporrei, a mia volta, di sostituire il terzo comma dell'articolo in esame con il seguente:

« Il Vicedirettore della Scuola è nominato dal Direttore della Scuola stessa per un biennio, nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'articolo 2 ».

Nel formulare questo emendamento, ho tenuto conto, per quanto concerne il sistema elettivo, di quello proposto dal senatore Romano, di cui però ho limitato l'ambito elettorale, che mi è sembrato troppo vasto. Secondo il criterio suggerito dal collega Romano, infatti, data la sproporzione numerica tra la categoria cui appartengono i professori di ruolo e le altre, si potrebbe arrivare all'assurdo che alla carica di Vicedirettore — essendo questi eletto nella cerchia degli elettori, che comprende anche gli assistenti — sia nominato un assistente.

Più opportuna sembra quindi la formula da me proposta, la quale accetta — ripeto

— il sistema elettivo suggerito dal senatore Romano, e tiene conto, nello stesso tempo, di alcune osservazioni dello stesso collega Romano relative alla prossima riforma dell'Università, che apporterà delle trasformazioni in tutti gli statuti universitari, eventualmente adattando le norme fissate in questo disegno di legge alle nuove, che saranno approvate per tutto l'ordinamento universitario italiano.

R O M A N O . Non concordo con lo emendamento presentato dal senatore Giardina il quale, in qualche modo, cerca di venire incontro al sistema da noi proposto, lasciando però, sostanzialmente, la situazione ancorata a quella attuale.

Noi sosteniamo, in effetti, che uno dei mali maggiori dell'Università italiana è da attribuirsi al fatto che la direzione della vita culturale, amministrativa, didattica, scientifica dell'Università stessa, è affidata a un ristretto gruppo di professori, che sono quelli di ruolo. Che questo male vada corretto, siamo tutti d'accordo; e il Governo stesso lo dimostra, tendendo ad introdurre, nel disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati, qualche innovazione in questa direzione.

Ma l'osservazione del senatore Giardina, relativa alla prevalenza numerica dei professori incaricati, aggregati, degli assistenti eccetera, e alla conseguente preoccupazione che altre forze si sostituiscano a quelle che attualmente dirigono la vita universitaria, può essere presa in considerazione. Si dovrebbe studiare una soluzione di compromesso. Ma è certo che ad un nuovo sistema dobbiamo pure arrivare.

L'emendamento del senatore Giardina, pur innovando rispetto al testo governativo (che lascia addirittura al Direttore la facoltà indiscriminata di nominare il Vicedirettore), tuttavia mantiene fuori del corpo elettorale le categorie dei professori fuori ruolo, degli aggregati, degli incaricati e degli assistenti ordinari e straordinari, che invece è giusto includere finalmente negli organi di direzione della vita culturale e scientifica dell'Università.

T R I M A R C H I . Sarei favorevole all'emendamento proposto dal senatore Giardina perchè tiene conto, nei limiti in cui è consentito, di certe istanze e degli interessi di un gruppo più ampio di professori. Non mi pare invece che si possa accedere alla proposta del collega Romano, in quanto questo disegno di legge, evidentemente, non può essere considerato che per quello che è: cioè limitato ad un'ipotesi specifica, e non certo la sede migliore per l'impostazione di determinati problemi, che debbono essere esaminati in un quadro più vasto, qual è quello del riordinamento generale della Università.

D'altra parte, non bisogna trascurare l'esigenza, esattamente rilevata dal senatore Monaldi, di carattere finanziario cui si deve fare fronte. Forse sarebbe stato opportuno — e mi auguro che la Commissione si orienti in questo senso — che il presente disegno di legge prescindesse dall'attribuzione di personalità giuridica o comunque di un riconoscimento alla Scuola di Pisa e, per il momento, si preoccupasse soltanto di fronteggiare la giusta esigenza finanziaria, rinviando a tempo migliore, quando si saranno delineate le strutture dell'Università italiana, la definizione dello specifico problema.

G I A R D I N A , *relatore*. Il mio emendamento corrisponde allo spirito di quello proposto dallo stesso senatore Romano. La Facoltà è costituita oggi dai professori titolari di ruolo e fuori ruolo e, in certi casi, anche dai liberi docenti; in base al disegno di legge n. 2314, attualmente all'esame della Camera dei deputati, la Facoltà sarà allargata, e comprenderà le varie categorie degli incaricati, degli aggregati e via dicendo.

La norma da me proposta, quindi, qualora venga approvata, avrà un carattere tale che — quali che possano essere le modifiche apportate all'ordinamento universitario — essa avrà pur sempre legittima applicazione. Non a caso parla di Facoltà: Facoltà quale è oggi e quale sarà domani.

R O M I T A . *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che

l'emendamento proposto dal senatore Romano presenti una serie di incongruenze.

Innanzitutto, mi sembra che non si colleghi organicamente al modo con cui è scelto il Direttore della Scuola. Se accettiamo infatti che questi sia il Rettore dell'Università di Pisa, e che alla direzione della Scuola presieda un certo criterio gerarchico, non capisco perchè il Vicedirettore, che poi svolgerà le funzioni del direttore, debba essere scelto attraverso un criterio totalmente elettivo.

Ma vi è poi un altro aspetto da considerare. Il Vicedirettore deve essere una persona di fiducia del Direttore, perchè in pratica svolgerà funzioni di cui il Direttore stesso sarà responsabile. Non mi sentirei, pertanto, di imporre al Direttore un Vicedirettore che non goda la sua piena fiducia; egli potrebbe rifiutarsi di accettarlo.

Per quanto concerne il merito dell'emendamento, bisogna considerare l'inconveniente che il relatore ha rilevato e che, del resto, lo stesso senatore Romano ha riconosciuto. Data, cioè, la sproporzione numerica tra le varie categorie di elettori, potremmo arrivare alla nomina di un Vicedirettore, forse non all'altezza delle sue funzioni, ma in posizione sovraordinata rispetto ai professori di ruolo. Gli inconvenienti sono palesi.

Il senatore Romano accenna ad altra soluzione, ad una specie di elezione di secondo grado, ma mi pare che non concreti questa indicazione. D'altra parte, entrare nella elaborazione di sistemi elettorali troppo complicati o innovativi andrebbe contro l'indirizzo della legge, già da me sottolineato l'altra volta, volto ad organizzare nel modo migliore quello che già c'è, senza innovazioni che sarebbero contraddette dalle successive innovazioni della legge universitaria allo studio. In conclusione, ritengo di poter accettare l'emendamento proposto dal relatore, che, entro i limiti di prudenza che presiedono a questo disegno di legge, contempla l'esigenza di una certa scelta elettiva con il diritto del Direttore di nominare un Vicedirettore che riscuota la sua fiducia.

P R E S I D E N T E . Il senatore Romano insiste sul suo emendamento?

R O M A N O . Ritiro l'emendamento, soprattutto dopo quanto ha dichiarato il senatore Giardina sull'interpretazione estensiva del suo emendamento in vista della futura riforma dell'Università. Mantenere questo emendamento potrebbe provocare una presa di posizione della 6^a Commissione del Senato, contraria all'allargamento del corpo elettorale universitario, con pregiudizio anche di posizioni che sono in discussione alla Camera dei deputati. È per questo solo motivo, senza rinuncia alla impostazione di principio, che ritiro l'emendamento e aderisco a quello del senatore Giardina; prego, però, l'onorevole relatore di considerare anche la posizione dei professori aggregati i quali, per specifica disposizione della legge da noi approvata, possono essere destinati ad un collegio universitario e quindi anche alla direzione di un collegio universitario.

G I A R D I N A , *relatore*. Ogni collegio, come si può vedere dallo Statuto di questa scuola di specializzazione, comprende varie sezioni e le sezioni sono vastissime.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo e il secondo comma.

(Sono approvati).

Metto ai voti quindi l'emendamento presentato dal relatore, senatore Giardina, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: « Il Vicedirettore della Scuola è nominato dal Direttore della Scuola stessa per un biennio nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di Facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'articolo 2 ».

(È approvato).

Metto infine ai voti il quarto comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Università ed Istituti di istruzione superiore.

Esso è composto:

- a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;
- b) dal Vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del Direttore, lo presiede;
- c) dai Presidi delle Facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati;
- d) dai cinque Direttori di sezione, di cui all'articolo che segue;
- e) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministeri;
- f) dal Direttore amministrativo della Università di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Romano i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera c) col seguente testo.

c) da un rappresentante di ognuna delle facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, eletto dai professori di ruolo e fuori ruolo, aggregati, incaricati e assistenti ordinari e straordinari, scelto fra i componenti il corpo elettorale ».

Aggiungere la seguente lettera:

c-bis) dal direttore della scuola normale di Pisa ».

Sopprimere la lettera e) del testo governativo e sostituirla con la seguente:

e) da un rappresentante degli studenti ammessi alla scuola, eletto dagli studenti stessi ».

Aggiungere il seguente ultimo comma:

« Il Consiglio direttivo dura in carica per un biennio ».

Metto anzitutto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

R O M A N O. Oltre all'affermazione del principio che il corpo elettorale universitario debba essere formato dai professori di ruolo, fuori ruolo, aggregati e incaricati e dagli assistenti, eccetera, ci ha indotto a presentare gli emendamenti al secondo comma, lettere *c*) ed *e*), anche il fatto che la lettera *c*) dell'articolo 5 stabilisce che del Consiglio fanno parte i Presidi delle Facoltà oppure loro delegati. Ci domandiamo infatti perchè si debbano gravare i Presidi delle Facoltà di un altro compito e non garantire alle Facoltà la possibilità di essere rappresentate nel Consiglio di amministrazione da un qualsiasi membro della Facoltà scelto mediante elezione.

I nostri emendamenti mirano quindi innanzitutto all'allargamento del corpo elettorale e del diritto di rappresentanza nelle università; in secondo luogo, a sgravare i Presidi delle Università da un compito presumibilmente gravoso, che potrebbe invece essere riservato ad un rappresentante elettivo dei docenti della Facoltà.

G I A R D I N A , *relatore*. Come si evidenzia dal contenuto dell'articolo 2, la scuola riguarda sia gli studenti iscritti all'Università di Pisa che i laureati. Agli studenti, il Collegio fornisce una istruzione integrativa dei corsi universitari; per essi quindi il legame tra insegnamento delle facoltà e insegnamenti integrativi del collegio è quanto mai stretto.

Inoltre, per lo stesso motivo per cui il Rettore è Direttore della Scuola, è opportuno che le Sezioni — ciascuna delle quali corrisponde ad una Facoltà dell'Università di Pisa — abbiano nel Consiglio direttivo i Presidi delle corrispondenti Facoltà o loro delegati.

La preoccupazione, certo fondata, del senatore Romano, è superata appunto dalla let-

tera *c*), che prevede la sostituzione del Preside con un suo delegato.

Debbo poi osservare che il lavoro del Consiglio direttivo — che si riunisce non giornalmente, ma ogni mese — non è impegnativo quanto può essere, invece, quello del Direttore di sezione. La preoccupazione relativa al carico di lavoro del Preside può ritenersi superata.

Ed anche l'altra preoccupazione del senatore Romano, relativa all'esigenza rappresentativa, può ritenersi superata dalla lettera *d*), che prevede la presenza di cinque Direttori di sezione, cioè di professori universitari che non hanno carica di preside e quindi sono meno impegnati. Anche per questa considerazione ritengo che non ci sia motivo per cui il senatore Romano debba insistere nel suo emendamento.

Ma in merito al presente articolo 5, desidero presentare alcuni emendamenti. Anzitutto faccio mio l'emendamento proposto dal senatore Romano circa la presenza nel Consiglio direttivo del Direttore della Scuola normale superiore di Pisa, in considerazione degli stretti rapporti già esistenti fra le due istituzioni. Può darsi, anzi, che l'avvenire possa portare addirittura ad una fusione tra la Scuola normale di Pisa e gli attuali Collegi e la Scuola di specializzazione.

In secondo luogo proporrei di aggiungere un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto dagli allievi stessi per un biennio.

Infine aggiungerei il seguente terzo comma: « Il rappresentante degli allievi partecipa al Consiglio soltanto per la trattazione degli affari amministrativi e con voto consultivo ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se l'emendamento del senatore Romano alla lettera *c*) obbedisce coerentemente ad una certa linea che guida tutti gli emendamenti dello stesso senatore, una stessa linea di coerenza mi impone di respingerlo. Il senatore Romano ha appena detto che occorre stabilire un principio; e propone un principio sul quale potremmo anche essere d'accordo. Il Governo ritiene però che non sia questa la

sede per stabilire principi nuovi. Questa discussione infatti — anche se approfondita — non può avere quella larghezza che dovrebbe avere e che avrà la discussione sulla riforma universitaria. In sostanza, il Consiglio direttivo — dice chiaramente il primo comma dell'articolo 5 — ha le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici e ai Consigli di amministrazione. Ecco perchè, non volendo innovare in sede di legge particolare, il disegno di legge governativo propone che ci siano i Presidi delle Facoltà, esattamente come avviene nel Senato accademico, o un loro rappresentante. Quindi, senza volere affatto dire di no al criterio e alla possibilità di arrivare al sistema elettivo del tipo proposto dal senatore Romano, dichiaro di ritenerlo prematuro in questa legge, in cui sembra più logico attenersi all'attuale situazione e alle norme in vigore.

R O M A N O . Posta la questione in questi termini, non posso che ritirare l'emendamento relativo alla lettera c).

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo invece e con l'emendamento Romano-Giardina circa l'inserimento del Direttore della Scuola normale superiore di Pisa, e con l'emendamento Giardina (e in qualche modo anche Romano) circa l'inserimento nel Consiglio direttivo di un rappresentante degli studenti.

R O M A N O . L'emendamento del senatore Giardina appare di una estrema gravità, particolarmente nella seconda parte. Noi non ci troviamo di fronte a studenti universitari qualsiasi, ma a gruppi di studenti universitari selezionati per concorso, cioè ai migliori elementi dell'Università; ed inoltre a laureati che entrano nel collegio universitario per la specializzazione.

La proposta di introdurre nel Consiglio un rappresentante degli allievi soltanto con voto consultivo, e limitatamente a questioni amministrative, dimostra che non vogliamo innovare assolutamente niente rispetto alla struttura attuale dell'Università. Di con-

seguenza, due sono le soluzioni: o respingiamo anche il principio della inclusione del rappresentante degli studenti in attesa delle decisioni che verranno adottate dalla Camera dei deputati in sede di riforma dell'Università, oppure respingiamo con fermezza il principio affermato dal senatore Giardina, in base al quale dei giovani selezionati per concorso o addirittura laureati possano far parte del Consiglio di amministrazione esclusivamente con voto consultivo e limitatamente alle questioni amministrative. Per questo motivo, ritengo che debba essere mantenuto il principio — cui si ispirava il mio emendamento — della rappresentanza degli studenti, dalla quale non si può assolutamente prescindere in un collegio universitario organizzato come quello di Pisa; e debba essere invece respinto il secondo comma dell'emendamento Giardina, che assolutamente non è in linea con tutta l'azione che da ogni parte viene svolta per l'Università.

G I A R D I N A , *relatore*. Non insisto sulla parte relativa al voto consultivo.

R O M A N O . Non sono neppure d'accordo sulla limitazione della partecipazione del rappresentante degli allievi soltanto alla trattazione degli affari amministrativi.

G I A R D I N A , *relatore*. I compiti di questo Consiglio direttivo aggancciano i compiti più ristretti del Senato accademico dell'Università. Il Consiglio direttivo sostituisce anche il Consiglio di amministrazione, e tratta questioni riguardanti esclusivamente i professori docenti della scuola; ora ritengo che lo studente non possa giudicare in questioni che riguardano esclusivamente i docenti. Insisto, pertanto, sulla limitazione della competenza del rappresentante degli studenti al settore amministrativo della scuola. Auguriamoci che gli studenti rispondano alla nostra fiducia.

P R E S I D E N T E . Si tratta di sapere se il relatore insiste sul terzo comma.

G I A R D I N A , *relatore*. Insisto, sopprimendo la limitazione al voto consultivo.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarei dell'avviso di sopprimere anche la limitazione alla trattazione degli affari amministrativi, perchè non accadrà spesso che questo Consiglio direttivo si occupi delle questioni riguardanti il personale di ruolo.

G I A R D I N A , *relatore*. Trasformo allora l'emendamento nel senso di aggiungere, al secondo comma, dopo la lettera *e*), la seguente nuova lettera: « *e-bis*) da un rappresentante degli allievi ammessi alla scuola, eletto dagli allievi stessi per un biennio ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo alinea e le lettere *a*) e *b*) del secondo comma, su cui non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Metto, quindi, ai voti, l'emendamento proposto dal senatore Giardina, tendente ad aggiungere, dopo la lettera *b*) una lettera *b-bis*) del seguente tenore: « dal Direttore della Scuola normale superiore ».

(È approvato).

Metto ora ai voti le lettere *c*) e *d*) del testo governativo.

(Sono approvate).

Dopo la lettera *e*) del testo governativo, il relatore propone di inserire una lettera *e-bis*) del seguente tenore: « da un rappresentante degli allievi ammessi alla scuola, eletto dagli allievi stessi per un biennio ».

R O M A N O . Siamo d'accordo; però il nostro emendamento mirava anche a sopprimere la lettera *e*) nella sua formulazione originaria, e quindi ad eliminare i rappresentanti del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministeri.

G I A R D I N A , *relatore*. Non sono d'accordo, perchè ciò sarebbe in contrasto con l'ordinamento vigente, che non si può modificare in questa sede.

R O M A N O . È un diritto di controllo che riserviamo all'Autorità centrale. Si parla da ogni parte, di decentramento, e di autonomia dell'Università; ritengo di dover mantenere l'emendamento relativo alla soppressione della lettera *e*), pure essendo d'accordo sul testo proposto dal relatore per quanto concerne la nuova lettera *e-bis*).

D O N A T I . Dichiaro che voterò contro l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Romano, perchè mi sembra incomprensibile che lo Stato debba pagare e non possa disporre di una voce all'interno della Scuola.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In ogni Consiglio di amministrazione sono presenti questi rappresentanti.

P R E S I D E N T E . Non sono soltanto controllori, ma anche aiuti e consulenti, utili per chiarire tanti punti difficili.

R O M A N O . Mi permetto di insistere sull'emendamento soppressivo della lettera *e*) del testo governativo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo della lettera *e*) del testo governativo, proposto dal senatore Romano e non accolto nè dal Governo, nè dal relatore.

(Non è approvato).

Il senatore Romano aveva proposto altresì un emendamento tendente ad aggiungere in fine all'articolo il seguente comma: « Il Consiglio direttivo dura in carica per un biennio ».

G I A R D I N A , *relatore*. Non sono d'accordo, perchè se esaminiamo l'articolo 5, ci rendiamo conto che tutti coloro che compongono il Consiglio direttivo, esclusi gli studenti, ne fanno parte in virtù della carica che ricoprono, quindi possono mutare continuamente nel tempo.

R O M A N O . Non insisto.

D O N A T I . Fissando un biennio per il rappresentante degli allievi, però, mettete praticamente nella condizione di dover scegliere l'ultimo arrivato, se il periodo di permanenza nel Collegio è di due anni.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il biennio è un periodo massimo!

D O N A T I . Siccome sono sempre gli anziani quelli eletti, e la presenza degli studenti nel Collegio è transitoria, tanto vale allora stabilire che la nomina venga fatta annualmente.

G I A R D I N A , *relatore*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente ad aggiungere la seguente lettera: « *e-bis*) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli stessi allievi ».

(*È approvato*).

Metto infine ai voti la lettera *f*) del testo governativo.

(*E approvata*).

Pertanto, il secondo comma dell'articolo 5 risulta così formulato:

« Esso è composto:

a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal Vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del Direttore, lo presiede;

c) dal Direttore della Scuola normale superiore;

d) dai Presidi delle Facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati;

e) dai cinque Direttori di sezione, di cui all'articolo che segue;

f) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministeri;

g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;

h) dal Direttore amministrativo della Università di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso ».

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti approvati.

(*E approvato*).

Art. 6.

Il Direttore di sezione è nominato dal Rettore dell'Università di Pisa nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio di Facoltà di ciascuna sezione.

Il Direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di Facoltà, composta dallo stesso Direttore e da due professori di ruolo della Facoltà interessata, nominati dal Consiglio direttivo della Scuola. Tutti durano in carica tre anni, e possono essere confermati.

Qualora due o più sezioni e i relativi Collegi si trovino riuniti in una medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidate al più anziano tra i Direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascun Direttore di sezione.

A tale articolo sono stati presentati dal senatore Romano questi emendamenti:

Sostituire il primo comma col seguente:

« Il Direttore di sezione è eletto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dagli aggregati, dagli incaricati e dagli assistenti ordinari e straordinari delle facoltà cui appartengono i corsi indicati all'articolo 2, scelto fra i componenti il corpo elettorale ».

Aggiungere, al secondo comma, dopo le parole « Consiglio di facoltà », le altre:

« composta dallo stesso Direttore e da due professori di ruolo e fuori ruolo, aggregati,

incaricati, assistenti ordinari e straordinari della facoltà interessata, eletti dagli appartenenti alle stesse categorie delle singole facoltà ».

R O M A N O . Si tratta della stessa questione posta precedentemente. Noi chiediamo, in sostanza, che il Direttore di sezione sia eletto da tutto il corpo accademico, ivi compresi i professori fuori ruolo, gli incaricati, gli assistenti ordinari e straordinari e gli aggregati.

G I A R D I N A , *relatore*. Osservo preliminarmente che il Direttore di sezione ha i compiti più gravosi e di maggiore responsabilità. Egli vive la vera vita del Collegio, dal punto di vista didattico e scientifico, e quindi deve avere particolari qualità e attitudini nei riguardi degli studenti.

Manterrei, pertanto, nella sostanza il testo presentato dal Governo; esso presenta per altro qualche imperfezione, che correggerei formulando il primo comma in questo senso:

« Il Direttore di sezione è nominato dal Direttore della scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio della singola Facoltà interessata ».

Faccio presente che, avendo usato il termine « Facoltà », veniamo ad includere tutte le categorie che saranno ammesse a far parte della Facoltà stessa, quindi, anche da questo punto di vista andiamo incontro all'emendamento proposto dal senatore Romano.

R O M A N O . Lei escluderebbe i fuori ruolo e gli aggregati?

G I A R D I N A , *relatore*. Sono fuori ruolo i professori che hanno superato 70 anni di età; per i compiti che debbono gravare sulla direzione di un collegio, non mi pare opportuno includerli.

R O M A N O . E gli aggregati?

G I A R D I N A , *relatore*. Bisogna studiare bene che cosa prevede la legge sui professori aggregati.

R O M A N O . La legge dice (articolo 2, comma quinto): « Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il rettore può, altresì, destinare, con comando temporaneo, il professore aggregato ad un collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti ».

Ora, quando attribuiamo tale compito al professore aggregato, mi pare assurdo che questi non possa essere eletto anche direttore di sezione.

G I A R D I N A , *relatore*. Il testo non parla di direzione di sezione. Tuttavia, ove non contrasti con l'ordinamento interno del collegio, penso che al professore aggregato possa essere affidata la direzione del collegio. Stando alle norme relative alla Scuola di Pisa, comunque, il professore aggregato non potrebbe avere simili funzioni.

R O M A N O . Ma noi stabiliamo adesso quale debba essere l'ordinamento! Se la legge sugli aggregati offre la possibilità di nominare l'aggregato direttore del collegio, perchè non dobbiamo riservargli anche la possibilità di essere direttore di sezione?

G I A R D I N A , *relatore*. Quella di Pisa è una scuola di specializzazione, non è un collegio.

D O N A T I . Mi pare che, data la natura della Scuola, non si possa conferire al professore aggregato l'incarico di direttore di sezione. Questi, se non sbaglio, è una specie di direttore di dipartimento; ora i professori aggregati hanno la specifica funzione di collaboratori: vogliamo farne i massimi organi dell'università?

R O M A N O . Non insisterei sul primo emendamento, sostitutivo del primo comma. Proporrei però un emendamento all'emendamento Giardina tendente ad aggiungere, dopo le parole: « professori di ruolo », le altre: « e aggregati ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel direttore di sezione, però, emerge una responsabilità didattica-scientifica, non accademica, per cui mi pare che la scelta per la conduzione della Scuola entro una terna di professori di ruolo sia giustificata, senza togliere nulla, con questo, ai professori aggregati.

Per quanto riguarda la legge istitutiva dei professori aggregati, bisogna distinguere; anche ad un aggregato potrà essere assegnata la direzione di un collegio, ma è chiaro che ci saranno collegi e collegi. Noi trattiamo ora di una scuola superiore di perfezionamento, un tipo di istituzione alla cui direzione il Rettore non manderebbe un aggregato. Comunque, a parte queste e altre considerazioni che si potrebbero fare, ritengo che per un tale tipo di istituzione, per i compiti che deve svolgere, sia conveniente riservare la direzione della sezione ai professori di ruolo.

R O M A N O . Mantengo allora il mio emendamento sostitutivo, ritenendolo opportuno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dal senatore Romano.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dal senatore Giardina.

(*È approvato*).

G I A R D I N A , *relatore*. Per quanto attiene all'emendamento Romano al secondo comma, pur concordando con lo spirito, debbo anzitutto osservare che nella Commissione didattica — che svolge una attività continua nell'ambito della sezione — i professori fuori ruolo, che hanno età avanzata nella maggioranza dei casi, non avrebbero, ad esempio, il dinamismo che è invece necessario. Sarei, invece, favorevole all'inclusione dei rappresentanti dei professori incaricati, degli aggregati e anche degli assistenti. La dizione tuttavia crea delle difficoltà. La Commissione didattica è ristret-

ta: se ci fosse un assistente, di quale professore sarebbe? Non c'è dubbio che il professore porterebbe con sé il suo assistente, e allora avremmo nella Commissione didattica un assistente assieme al suo professore direttore di istituto.

Per evitare questo assurdo userei una formula più generica, che possa consentire tutte le esplicazioni, aumentando i professori di ruolo da due a tre, e stabilendo che la Commissione didattica è « composta dallo stesso direttore, da tre professori di ruolo della facoltà interessata e da un rappresentante di ciascuna delle tre categorie di insegnanti », aggregati, incaricati e assistenti; e direi « nominati » e non eletti, come suggerisce il senatore Romano, perchè si verrebbe a discutere sulla parola stessa e così facendo danneggeremmo tutte le categorie.

R O M A N O . Siamo d'accordo.

D O N A T I . Domando se ci troviamo davanti ad una Facoltà universitaria o ad una Sezione con un numero ristretto di insegnanti addetti. Come si può pensare a una Commissione didattica, composta di un numero di docenti superiore a quello di tutta la Sezione? Siamo logici! La Sezione potrà avere due o tre insegnanti, ma mai un corpo accademico quale quello dell'Università. Le Commissioni devono essere estremamente ristrette e snelle, altrimenti non funzioneranno mai. Facciamo le cose con serietà, non corriamo dietro a forme di democrazia astratta e inoperante. Io sono favorevole al testo proposto dal Governo: il testo che propone il relatore è troppo esteso.

G I A R D I N A , *relatore*. Concordo con quanto ha ora osservato il senatore Donati, per cui non insisterei nel mio emendamento e pregherei il senatore Romano di fare altrettanto.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sarei alieno dal vedere rappresentate le altre categorie: non credo che il funzionamento della Commissione possa risentire, nello svol-

gimento dei suoi lavori, della partecipazione delle altre categorie di insegnanti. L'emendamento Giardina mi sembrerebbe accettabile.

D O N A T I . Tanto vale allora che della Commissione faccia parte tutto il personale insegnante nella Sezione.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il comma parla degli insegnanti della Facoltà.

D O N A T I . Noi stiamo parlando della Sezione!

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Direttore della Sezione è designato dal Consiglio di facoltà...

T R I M A R C H I . E la Facoltà si esaurisce lì! Poi c'è il personale della Scuola.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione didattica viene espressa dalla Facoltà sia per i professori di ruolo che per gli altri insegnanti.

D O N A T I . Ma della Scuola, non della Facoltà, altrimenti non ci si capisce più nulla!

G I A R D I N A , *relatore*. Il corpo insegnante nella Scuola corrisponde a quello della Facoltà!

T R I M A R C H I . Sono due categorie distinte!

D O N A T I . Non riesco a capire: forse volete fare dei doppioni? Il collegio non può avere altro che una funzione integrativa, non possiamo trasferirvi tutto il corpo insegnante!

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma proprio perchè ha questa funzione integrativa della Fa-

coltà è giusto che tutto il corpo insegnante possa esprimere i suoi punti di vista.

D O N A T I . Non credo che sia opportuno fondere le due istituzioni, che sono due cose distinte. La Facoltà potrà avere — giustamente — una funzione e una sua rappresentanza nella Scuola; non mi pare giusto invece che la Scuola divenga un'appendice della Facoltà; in questo caso si creerebbero veramente i ricchi e i poveri, cioè coloro che fruiscono di un insegnamento curato da tutti gli insegnanti della Facoltà, e coloro che restano abbandonati. Il collegio ha una sua autonomia ed un suo personale; di ciò deve occuparsi e preoccuparsi questa Commissione didattica. Cosa c'entra il personale della Facoltà?

L'Università non deve considerarsi menomata per l'esistenza di un collegio dove accorrono i migliori; al contrario, deve sentirsi, vorrei dire, stimolata a dare anche a coloro che non fruiscono del collegio, l'insegnamento necessario; ma se spostiamo nella Scuola il corpo insegnante dell'Università, finiamo per svalutare le lezioni dell'Università. Le due istituzioni devono essere chiaramente scisse.

G I A R D I N A , *relatore*. Allora, lasciando la parola « nominati » (dal Consiglio direttivo) per evitare confusione tra Facoltà e Scuola, si potrebbe dire: « un Direttore di sezione eletto su una terna proposta dalla Facoltà »; sarebbe cioè un professore di ruolo, mentre i membri della Commissione didattica sono rappresentanti delle varie categorie di docenti.

D O N A T I . Vogliamo davvero mettere nella Commissione didattica tutto il corpo insegnante della Scuola?

P R E S I D E N T E . Il testo governativo è probabilmente migliore.

G I A R D I N A , *relatore*. È troppo ristretto.

D O N A T I . E allora ripeto: mettiamoci tutti gli insegnanti della Scuola!

G I A R D I N A , *relatore*. La Commissione didattica, effettivamente, riguarda soltanto un insegnamento; quindi è bene che il Direttore conosca il pensiero di tutti i suoi collaboratori.

R O M A N O . D'accordo, però dobbiamo precisare: « relativamente alla propria Sezione ».

G I A R D I N A , *relatore*. Il testo potrebbe essere: « una Commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di Facoltà, composta dallo stesso direttore e dal corpo insegnante della sezione stessa ».

P R E S I D E N T E . Ma non è un'altra esagerazione, questa?

D O N A T I . No, perchè sono pochissime persone.

D'altronde c'è un precedente: la Scuola dell'Amministrazione di Caserta ha una Commissione didattica costituita dal suo personale insegnante, perchè devono poter dire la loro parola tutti gli insegnanti nominati alla Scuola, siano essi professori di ruolo, siano professori aggregati o assistenti; cioè, tutti coloro che vivono la vita della Scuola.

P R E S I D E N T E . Ma non ci saranno preoccupazioni di maggioranze e di minoranze?

D O N A T I . No, perchè si tratta di poche persone che collaborano tra loro.

P R E S I D E N T E . Sembrerebbe conveniente che il Governo, il relatore e qualche altro esperto in questa materia si riunissero in sede ristretta per approfondire l'argomento. Suspenderei, quindi, la discussione del disegno di legge in esame. La Commissione potrebbe intanto passare ad un altro punto dell'ordine del giorno.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Parri ed altri: « Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione » (1387)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Parri, Bergamasco, Schiavetti, Schietroma, Terracini, Tolloy e Zeholi Lanzini: « Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S T I R A T I , *relatore*. Onorevoli colleghi: il disegno di legge al nostro esame è d'iniziativa dei senatori Parri, Bergamasco, Schiavetti, Schietroma, Terracini, Tolloy e Zelioli Lanzini. Non a caso ho riletto il nome di tutti i proponenti, ma perchè sia subito chiaro alla vostra attenzione che tale proposta legislativa viene da esponenti di tutte le forze democratiche che hanno partecipato alla lotta di liberazione nazionale.

Il disegno di legge ha per oggetto il riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione.

Ritengo di non aver bisogno di spendere molte parole per illustrare il disegno di legge e per raccomandarne l'approvazione, perchè voglio nutrire la speranza — anzi, ho la certezza — che un tale provvedimento verrà approvato di slancio da questa Commissione.

Penso che il riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione non rappresenti, come è detto nella relazione che accompagna il provvedimento, soltanto il degno coronamento delle manifestazioni che si sono svolte in Italia in occasione del ventennale della Resistenza, ma rappresenti qualcosa di più, forse il modo migliore e più concreto per onorare il movimento resistenziale italiano. Un movimento che, non ho bisogno di aggiungere, si iscrive nella storia italiana come uno dei più eroici e gloriosi movimenti

che hanno onorato e onorano il nostro Paese.

Ora si tratta, onorevoli colleghi, di dare un riconoscimento giuridico ad un Istituto che ha svolto degnamente e proficuamente la sua attività in questi anni con scarsezza di mezzi e che ha lavorato egregiamente; gli uomini che hanno diretto questo Istituto, che sono stati i protagonisti di questa attività, hanno fatto le più ampie ricerche di materiale storico, di documenti, hanno indetto convegni, hanno preso iniziative lodevoli non solo in Italia, ma anche all'estero e pertanto direi che dare un riconoscimento giuridico a questo Istituto e soprattutto assicurare un contributo fisso, annuale, sia il meno che si possa fare perchè l'Istituto sia posto in condizioni di poter operare stabilmente con una ben diversa organicità.

È chiaro che c'è da domandarsi immediatamente come abbia potuto funzionare questo Istituto, come abbia potuto svolgere questa attività intensa e pregevole, con quali mezzi e finanziamenti. Ebbene, sappiamo che l'Istituto si è giovato soltanto di alcuni contributi di enti pubblici (soprattutto del Comune e della Provincia di Milano) di associazioni, e di qualche contributo straordinario dello Stato. Ora a noi pare che lo Stato debba erogare un contributo fisso, annuale nella misura di trenta milioni, come si richiede nell'articolo 8 del presente disegno di legge.

Io, francamente, mi permetterei — e lo faccio ovviamente con grande gioia — di proporre un aumento di questo contributo, di portarlo almeno a 50 milioni, perchè ritengo che nel bilancio della Pubblica Istruzione una voce di questo genere, che contempli l'erogazione di un contributo di 50 milioni, possa senz'altro essere di soddisfazione per tutti i democratici, cioè per tutti coloro che vogliono che il movimento di liberazione sia largamente noto non solo agli storici italiani e ai cittadini del mondo, ma anche, e soprattutto, ai giovani, perchè è soprattutto per i giovani e per le scuole che vogliamo operare, riconoscendo giuridicamente l'Istituto nazionale e mettendolo in condizioni di svolgere attività più intensa e utile.

Non ho bisogno di aggiungere, onorevoli colleghi, che il movimento di liberazione per le sue note caratteristiche — per essere stato, cioè, un movimento con varietà di apporti, con un grado di partecipazione diversa da regione a regione — presenta una frastagliata vicenda. Lo studio storico di questo periodo è uno studio che indubbiamente abbisogna di personale specializzato, di persone che sappiano ordinare il materiale, che sappiano cercare i documenti in case private, che sappiano, cioè, estendere queste loro ricerche in un ampio raggio del territorio nazionale.

Il testo legislativo, composto di dieci articoli, rimanda allo Statuto, che dovrà essere elaborato, l'articolazione dell'attività dell'Istituto stesso, e prevede che lo stesso sia soggetto al controllo sugli enti sovvenzionati esercitato dalla Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Istituto, quindi, è tenuto a presentare un rapporto sulla sua attività al Ministero della pubblica istruzione, alla cui vigilanza è sottoposto come è detto nell'ultimo comma dell'articolo 2.

Quindi mi pare che per le finalità che si propone il disegno di legge, per le benemeritenze acquisite dall'Istituto, per la necessità di dare una base sempre più storica e scientifica a questa attività, gli onorevoli colleghi debbano senz'altro approvare il presente provvedimento con la proposta di aumentare il contributo dello Stato da trenta a cinquanta milioni.

P A R R I . Devo ringraziare vivamente il Presidente che ha accettato di discutere in sede deliberante questo disegno di legge. C'è una qualche ragione di premura da parte mia: alla fine di questo mese si riunirà il Consiglio direttivo dell'Istituto — il Comitato scientifico — per determinare i programmi di lavoro da svolgere successivamente; è un momento assai importante e sarei molto lieto se potessi portare la notizia del riconoscimento della sua personalità giuridica e questa sicurezza di finanziamento, pur se modesto.

Ringrazio il senatore Stirati per la sua benevolenza e per la sua proposta; vorrei soltanto dire alla Commissione, perchè ab-

bia piena coscienza dell'importanza di questo disegno di legge, che esso segna una svolta decisiva nell'organizzazione degli studi storici, per l'importanza che ha per la nostra storia, sia dal punto di vista della formazione della coscienza nazionale, sia dal punto di vista degli orientamenti della scuola italiana in tutti i suoi ordini e gradi, specialmente quelli superiori.

Questo Istituto è nato per iniziativa di coloro che hanno partecipato alla Resistenza e hanno sentito la necessità di spiegare i movimenti storici, passati e recenti, la cui importanza era maggiormente sentita. Esso è vissuto ormai 16 anni con i limitati mezzi di cui ha parlato il relatore Stirati, svolgendo opera utile che, nel campo storico, è stata molto apprezzata anche sul piano internazionale; infatti l'Italia è un po' il centro dell'attività internazionale per gli studi storici sulla Resistenza.

L'Istituto si è sviluppato con forze sue, con una certa gelosia della propria autonomia che dipende da ragioni di carattere storico, autonomia cui ha dovuto gradatamente rinunciare di fronte al carattere e all'importanza nazionale di questa attività e di fronte alle necessità di inserirsi sempre più e sempre meglio nel corpo degli studi storici nazionali.

Un Istituto di questo genere è evidentemente destinato a trasformarsi in un certo momento della sua vita in un grande Istituto storico nazionale il cui patrimonio archivistico passerà agli archivi di Stato; ci aspetta però ancora un lungo lavoro; riteniamo, ad esempio, necessario legare sempre l'Istituto alle Università, ai laboratori universitari, ai cattedratici universitari — chè sono essi a fornire gli studiosi che esaminano questa storia — e sempre più assicurare ad esso il carattere strettamente storico-scientifico che è stato dato e che, debbo dire, è stata la prima cura, fin dalla fondazione dell'Istituto.

È un momento di svolta, come ho detto prima; vi è un desiderio di direttive sicure, per uno sviluppo maggiore. Non illustrerò più dettagliatamente i programmi, che sono ingenti. Si devono cominciare lavori di base come quello della bibliografia,

e nulla è più difficile di una ricerca bibliografica su questo periodo.

Il nostro sforzo, infatti, non si riferisce al solo triennio cruciale, ma anche al periodo e agli avvenimenti dell'antifascismo dal quale nasce la lotta armata, per cui cominciamo dal 1922. Bibliografia complessa, quindi; stiamo già redigendo tre repertori, e provvedendo alla stampa di rappresentazioni cartografiche, e al ristabilimento della cronistoria. Sono lavori di base assai ampi e che devono essere coordinati, poichè all'Istituto nazionale fa capo un certo numero di istituti storici regionali e provinciali, ciascuno dei quali segue direttive e iniziative proprie.

Per questi lavori di base l'Istituto pensava di potersi giovare di contributi del CNR già ampiamente promessi, ma in parte caduti, data la scarsità dei fondi del CNR stesso; anzi, se c'è una raccomandazione da fare a questa Commissione e al suo Presidente, è quella di vedere che le dotazioni del CNR non siano ridotte, ma possibilmente rinsanguate.

Il CNR, per quel che riguarda i nostri fabbisogni, viene a mancarci: è per questi motivi che la sua proposta, senatore Stirati, cade quanto mai opportuna. Se venisse a mancare, dovremmo anzi tralasciare, o non avviare un certo lavoro di organizzazione già iniziato fra tutti questi istituti, lavoro che serve contemporaneamente sia per i repertori, sia per i dati, sia per la cronistoria, sia per la rappresentazione cartografica.

Mi sono permesso di rivolgermi direttamente alla Commissione finanze e tesoro che ha espresso più recentemente — il 15 luglio 1966 — un parere che permette di togliere ogni difficoltà all'approvazione dell'aumento proposto dal senatore Stirati, e cioè l'aumento da 30 a 50 milioni: spero che la Commissione voglia gradire questo mio intervento.

P R E S I D E N T E . A termine di Regolamento bisogna che sia presentato un emendamento a tale fine. Ella sa, senatore Parri, quanto abbiamo pensato per aver i trenta milioni; non so se vi sia la disponibilità per un ulteriore aumento.

P A R R I . Mi sono preoccupato di parlare dell'argomento col rappresentante del Ministero del tesoro, oggi presente in sede di 5^a Commissione. Il sottosegretario Agrimi — dato il carattere del capitolo che fornisce la copertura, il 2192 del Tesoro, cioè quello che serve per tutte le coperture di emergenza — ha dichiarato di non vedere difficoltà alcuna per questo lieve aumento su tale capitolo. Questo, per ora, non può risultare altro che dalla mia comunicazione verbale. Se il Presidente della Commissione lo ritiene opportuno, seguirà la comunicazione scritta.

P R E S I D E N T E . Allora non resta che preparare un emendamento in quel senso. Vuole il senatore Stirati assumersi questo incarico?

S T I R A T I , *relatore*. D'accordo.

P A R R I . Aggiungo che in questo momento l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione, con trenta milioni non può svolgere se non una parte dei programmi di lavoro iniziati. Naturalmente nel mettermi a disposizione della Commissione per tutti i chiarimenti che si vorranno chiedere sui vari punti del dispositivo della legge, mi richiamo alla riserva che è fatta nello stesso disegno di legge circa lo Statuto che dovrà essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione e avverto che, per questo Statuto, sono in corso trattative con la Direzione generale competente che ha suggerito, su nostra proposta, vari emendamenti che verranno senz'altro accettati.

Non posso terminare senza rinnovare i miei ringraziamenti vivi e sentiti al Presidente della Commissione, al relatore, senatore Stirati, e ai membri della Commissione, e mi scuso per questa inattesa proposta di aumento del contributo, che spero, tuttavia, sia accolta dalla Commissione, la quale comprenderà certamente lo spirito che l'anima e che l'ha dettata.

F A R N E T I A R I E L L A . Era dovere del Parlamento, a ventun anni dalla

Resistenza, dare il riconoscimento giuridico ad un Istituto che è sorto in modo spontaneo e autonomo, con notevoli difficoltà di carattere finanziario, e che ha atteso in questi anni a raccogliere per i giovani, per le nuove generazioni e per la nostra Scuola una preziosa e insostituibile documentazione storica di analisi e valorizzazione della gloriosa lotta di liberazione nazionale.

La Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, non poteva rimanere estranea all'opera insigne svolta da questo Istituto e non poteva, soprattutto, non intervenire per consentire ad esso di continuare a sviluppare e ampliare l'opera preziosa già iniziata. Credo che noi dobbiamo ringraziare calorosamente gli uomini più rappresentativi della Resistenza, in particolare il senatore Parri, gli uomini che in modo così insigne hanno dato vita a questo Istituto e hanno permesso, con la loro opera, che un così prezioso patrimonio storico non andasse disperso, ma venisse trasmesso ai nostri giovani e a quelli che ci seguiranno.

Noi siamo d'accordo sul riconoscimento giuridico dell'Istituto e siamo anche d'accordo sull'aumento del contributo da 30 a 50 milioni, anche perchè riteniamo particolarmente giusta e importante la costituzione di un centro didattico nazionale in grado di svolgere corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole secondarie. Sappiamo tutti, purtroppo, che la storia della nostra Resistenza non trova sufficiente spazio nell'insegnamento delle nostre scuole, ma non trova, soprattutto, insegnamento sufficientemente obiettivo. Per questo riteniamo sia compito e dovere del Parlamento dare gli strumenti necessari per un aggiornamento di tutti gli insegnanti. In questo senso, ripeto, siamo d'accordo per il riconoscimento giuridico dell'Istituto e per l'aumento del contributo e ringraziamo i proponenti di avere messo il Parlamento in condizione di dare questo contributo alla Scuola italiana.

P R E S I D E N T E . Il Presidente si associa ai sentimenti della Commissione e vuole anche interpretare la deferenza e la gratitudine che la stessa nutre per il movi-

mento della Resistenza e per coloro che con tanto sacrificio hanno dato prova di patriottismo in questo Istituto e rendere omaggio a lei, senatore Parri, che ne è stato esponente così autorevole e importante.

Desidero raccomandare all'Istituto di perseguire fini altamente scientifici come quelli della ricerca storica, ma insieme di non perdere di vista la divulgazione delle verità che va scoprendo, preparando libri accessibili, manuali accessibili, interessanti, attraenti che possano essere letti dai nostri giovani. È proprio vero quello che si dice della scuola; la scuola è un po' lenta, questa penetrazione dello spirito nuovo o dei nuovi interessi della storia italiana si svolge con fatica; bisogna certamente tener conto di tanti elementi, specialmente nell'Italia meridionale, dove il movimento della Resistenza non è stato così drammatico e tragico come è stato altrove.

Abbiamo seguito con molto interesse le manifestazioni svoltesi finora, ma più che per le manifestazioni bisognerà spendere i denari di questo contributo per opere costruttive, quelle di ricerca, studio e divulgazione delle verità scoperte, dei profili nuovi che la storia del nostro tempo ci presenta. Queste sono le modeste raccomandazioni che desidero fare.

Ricordo anche quello che diceva un assertore zelante della divulgazione, l'onorevole Giovanni Conti, il quale asseriva che più che di trattati, i giovani hanno bisogno, a volte, di monografie, di vite, di biografie, che concentrano su determinati avvenimenti, su certe figure una luce particolarmente suggestiva che lascia traccia intensa e ferma nella sensibilità dei giovani; perchè è chiaro che tutto questo si deve fare per i giovani, per coloro che crescono e che hanno raccolto dal sacrificio di tanti eroi l'atmosfera della democrazia in cui vivono. I giovani devono essere messi in grado di esprimere gratitudine per coloro i quali si sono sacrificati e più ancora devono essere gelosi di questo spirito di democrazia in cui è permesso loro di vivere.

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si

associa al consenso manifestato da tutte le parti della Commissione.

Si tratta, in sostanza, di dare il riconoscimento giuridico ed un adeguato appoggio ad un Istituto che svolge opera preziosa di ricerca e ristabilimento delle verità storiche su un periodo di estrema importanza per il nostro Paese, quale quello della Resistenza, su cui si basa tutto il funzionamento democratico della rappresentanza parlamentare.

Ed è soprattutto importante che il materiale storico raccolto dall'Istituto possa essere messo a disposizione di tutto il nostro Paese, delle generazioni future e, soprattutto, dei giovani che debbono sempre più e sempre meglio essere compresi del clima, delle finalità e degli obiettivi della lotta di liberazione e della Resistenza nel nostro Paese. La scuola italiana, certamente, si avvarrà molto — come già si sta avvalendo — dei risultati del lavoro dell'Istituto ed è un impegno del Ministero della pubblica istruzione far sì che questo collegamento tra ricerche scientifiche e storiche dell'Istituto e della Scuola sia sempre più efficace e concreto per la formazione delle nuove generazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È riconosciuta personalità giuridica allo Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

(È approvato).

Art. 2.

Esso si propone di assicurare la più completa ed ordinata documentazione di tale movimento dalle sue origini antifasciste alla Liberazione; di promuoverne lo studio storico e la conoscenza a mezzo di periodici o di altre pubblicazioni a carattere scientifico,

come di convegni e di altre iniziative di studio.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 3.

Sono membri dell'Istituto nazionale gli Istituti storici regionali, provinciali o locali, che svolgono nel rispettivo ambito analoghe attività di documentazione e di studio, e gli enti storici a carattere non territoriale che si propongono scopi analoghi.

L'Istituto nazionale si pronuncia sulla loro accettazione in base alle norme previste dal suo statuto.

(È approvato).

Art. 4.

L'Istituto nazionale è retto da un Consiglio generale formato da rappresentanti degli Istituti storici associati, da rappresentanti dell'Amministrazione pubblica, da membri cooptati.

Lo statuto determina la composizione delle rappresentanze degli Istituti, e la misura delle cooptazioni ammesse.

Rappresentano l'Amministrazione pubblica tre membri rispettivamente designati dai Ministeri della pubblica istruzione (Accademia e Biblioteche) dell'interno (Archivi di Stato), della difesa (Uffici storici).

(È approvato).

Art. 5.

Il Consiglio generale nomina gli organi direttivi dell'Istituto, costituiti dal Consiglio direttivo, dal Presidente, dal Collegio dei revisori dei conti.

I revisori dei conti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'istruzione, dai principali enti sovventori.

(È approvato).

Art. 6.

Gli Istituti associati devono essere formalmente costituiti; hanno statuto proprio e gestione autonoma.

Spetta ad essi la conservazione del patrimonio documentario, bibliografico, museografico da essi raccolto. Essi possono costituirsi su base associativa, purchè regolata da precise norme statutarie. La loro attività scientifica è soggetta alla vigilanza dell'Istituto nazionale, al quale devono presentare un rapporto annuale e render conto dei contributi conferiti.

D O N A T I . Che cosa significa: « contributi conferiti »?

P A R R I . Sono i contributi conferiti dall'Istituto nazionale.

P R E S I D E N T E . Possiamo dire: « ad essi assegnati ».

P A R R I . No, perchè sono conferiti dall'Istituto nazionale!

P R E S I D E N T E . Allora diciamo: « ad essi conferiti », è più chiaro.

Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: « e rendere conto dei contributi », le altre: « ad essi ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

I Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno (Archivi di Stato), su richiesta dell'Istituto nazionale, sono autorizzati a concedere comandi di personale particolarmente idoneo per specifici incarichi di natura scientifica ed archivistica.

D O N A T I . La dizione di questo articolo è, a mio avviso, molto generica e può far sorgere una legittima preoccupazione, perchè una tale mancanza di limiti può prestarsi anche ad abusi che — io credo — nè l'Istituto della resistenza intende favorire, nè noi parlamentari possiamo tranquillamente consentire. In genere, quando si parla di comandi, se ne fissa il numero massimo, perchè si tratta di personale statale. Chiedo, pertanto, che si determini in una cifra ragionevole il massimo numero dei comandi consentiti.

P A R R I . La preoccupazione del senatore Donati è giusta e fondata e noi non vogliamo in alcun modo fornire delle specie di *sine cura* agli insegnanti. L'Istituto ha sempre funzionato con qualche professore comandato, altrimenti non avrebbe operato, e, soprattutto, con parecchi funzionari degli archivi di Stato, senza i quali non avremmo fatto parecchie cose. Siamo stati indotti ad un articolo di questo genere, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione, dalla necessità che il Ministero della pubblica istruzione abbia, nei riguardi della Corte dei conti, una autorizzazione legislativa al comando. La limitazione dei comandi verrebbe disposta nello statuto e per accordi di massima da sanzionare ancora dal Ministero stesso. Si pensava ad un massimo di nove insegnanti di scuole secondarie e ad una ventina di insegnanti elementari; tali i fabbisogni presumibili dei nostri Istituti centrali e regionali. Fissare un numero determinato, in una legge, può essere un po' troppo impegnativo e pericoloso; si è preferito invece adottare, almeno per ora, quest'altra soluzione.

D O N A T I . Lo statuto sfugge al controllo dello Stato e del Parlamento.

P A R R I . Non dello Stato, senatore Donati.

D O N A T I . Del Parlamento, sì, però. Comunque sono dell'avviso di introdurre nel disegno di legge il numero massimo dei comandi consentiti.

L I M O N I . Desidero ribadire le osservazioni fatte dal senatore Donati, particolarmente sulla opportunità di fissare nella legge, e non nel regolamento, il numero massimo dei comandi che il Ministero può autorizzare. Diversamente, il numero dei comandi, per le ragioni che sono state dette, sfuggirà al nostro controllo. Inoltre, lasciare il disegno di legge così come è formulato può consentire una assunzione di incaricati e di comandati senza limite.

D O N A T Itanto più che si tratta di due Ministeri, di cui uno non sa dell'altro.

P A R R I . Le funzioni che possono assolvere i funzionari degli archivi e i professori universitari sono completamente diverse. Lo statuto — è stato detto — sfugge al controllo del Parlamento; è vero, perchè non è nella legge. È anche vero, però, che il Parlamento non può impegnarsi a controllare ogni particolare attuazione di leggi che siano attribuite alla responsabilità e al controllo dell'Amministrazione competente (in questo caso è il Ministro della pubblica istruzione che fissa, in partenza, il numero massimo dei comandi). Eventualmente lo statuto potrà essere modificato, forse con maggiore correttezza e facilità e a ragion veduta, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione.

Si è preferito, per questi motivi, seguire un tale orientamento di massima e rinviare allo statuto; se però la Commissione crede, può stabilire detto limite nella legge, per quanto, a mio avviso, non ve ne sia la necessità. Avverto, comunque, che il Ministero della pubblica istruzione deve esprimere il suo parere e il suo giudizio.

P R E S I D E N T E . I Ministeri sono controllati dai Ministri e il Parlamento può sempre fare, secondo i termini del Regolamento, qualsiasi richiesta: può chiedere tutte le informazioni ed esercitare tutti i controlli che vuole.

La preoccupazione è giusta, ma può essere espressa mediante una raccomandazione

al Governo, che il Governo senza dubbio accetterà.

LIMONI. A mio avviso, la fissazione del numero massimo di comandi, in questo articolo, va a vantaggio dello stesso Istituto, perchè altrimenti, anzichè nove insegnanti di scuola media e venti insegnanti di scuole elementari, comandati, il Ministero — indipendentemente da quello che può dire lo Statuto, atto interno e regola della vita interna dell'Istituto — può concederne sia in misura inferiore (anzichè in quella richiesta dalle necessità) sia, per accontentare richieste di interesse di singoli, in una misura non proporzionata alle necessità precise dell'Istituto.

PRESIDENTE. Senatore Limoni, ma lo statuto lo approverà il Ministro!

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. In linea generale concordo con queste osservazioni, ma in questo caso particolare debbo dire che sarei propensa a lasciare l'articolo 7 così come è formulato. Teniamo presente che si tratta di personale particolare; non è pensabile che all'Istituto storico della resistenza sia affidato personale non specializzato. È questione di responsabilità dei Ministri e della stessa direzione dell'Istituto nazionale, a cui dobbiamo veramente questo atto di omaggio. Non potrà, un qualsiasi professore, essere assegnato a questo istituto; sono richieste determinate capacità che, diciamolo pure, non sono molto diffuse nel nostro Paese.

Ritengo, pertanto, che sia giusto lasciare l'articolo 7 nella sua formulazione attuale, magari facendo una raccomandazione al Governo, che a mio giudizio, dovrebbe curare due cose: che il personale sia in ogni caso sufficiente alle necessità attuali e anche future dell'Istituto e che queste siano contenute in particolari limiti.

Tra l'altro dobbiamo considerare che ci muoviamo in una situazione di comandi diversa rispetto al passato, ma non ancora perfetta, per cui mi domando se, in una situazione così abnorme e criticabile, si debba cominciare proprio in un caso dove è

supponibile, almeno io credo, che sia difficile qualsiasi abuso.

Invito, pertanto, i colleghi a compiere questo atto di fiducia nei confronti dei due Ministri e della direzione dell'Istituto, anche perchè tutti noi sappiamo molto bene da che cosa dipende oggi il male dell'Istituto.

LEVI. Concordo perfettamente con quanto ha dichiarato la senatrice Caretoni.

Inoltre la dizione dell'articolo 7, a mio avviso, è molto esplicita poichè dice: « su richiesta dell'Istituto »; quindi non è che il Ministero possa dare dei comandi come crede, ma questi devono essere sempre dati su richiesta dell'Istituto. Potremmo aggiungere: « su specifica e personale richiesta... », per lasciare tutta la responsabilità alla direzione dell'Istituto ed evitare eventuali pressioni; ma in questo caso ritengo che dobbiamo veramente fare un atto di fiducia.

PRESIDENTE. Pregherei il rappresentante del Governo di accogliere come raccomandazione la richiesta espressa dai senatori Donati e Limoni.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo aderisce alla richiesta del Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

All'Istituto nazionale è concesso un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato di 30 milioni di lire, da iscriversi al capitolo n. 2378 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Una congrua parte di detto contributo sarà erogata a favore dell'attività archivistica o storica, svolta dagli Istituti associati, nella misura che sarà stabilita dal bilancio preventivo annualmente approvato dal Consiglio generale e dal Collegio dei revisori dei conti.

L'Istituto nazionale è soggetto al controllo sugli enti sovvenzionati esercitato dalla Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il senatore Stirati ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« All'Istituto nazionale è concesso un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato di 50 milioni di lire. A tale contributo si provvederà con riduzione di pari importo del capitolo 2192 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ».

S T I R A T I, *relatore*. La mia missione è stata piuttosto difficile in sede di 5ª Commissione. Il risultato è questo emendamento che vede sostituito il capitolo 2378 del Tesoro, dal quale non si sarebbero potuti prelevare altri fondi, col capitolo 2192. Lo stesso sottosegretario Agrimi ha dato ampie assicurazioni in proposito.

P R E S I D E N T E. Poco fa il senatore Martinelli, Vice Presidente della 5ª Commissione, mi ha comunicato per telefono questo risultato: nulla vi è di diverso da quanto ha or ora affermato il relatore; il testo scritto ci perverrà con qualche ritardo rispetto alla comunicazione verbale. In definitiva la Commissione finanze e tesoro, data l'eccezionalità della richiesta, ha autorizzato l'aumento da 30 a 50 milioni.

P A R R I. Il capitolo 2192 del Tesoro è quello che prevede uno stanziamento di tre miliardi e mezzo per i tondelli metallici che devono servire alla coniazione delle monete, capitolo che il Tesoro compila sempre con una certa larghezza presuntiva; so anche, però, che proprio questa mattina in seno alla 5ª Commissione veniva preso in considerazione un altro disegno di legge la cui copertura era data da questo capitolo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Stirati.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo e il terzo comma.
(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 8, nel suo complesso, nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 9.

L'Istituto nazionale è tenuto a presentare annualmente un rapporto sulla sua attività al Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 10.

Lo statuto dell'Istituto nazionale, redatto secondo i criteri fissati dalla presente legge, sarà approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Ripresa della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento » (1495)

P R E S I D E N T E. Come eravamo rimasti d'accordo precedentemente, riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1495.

Il relatore propone, al secondo comma dell'articolo 6, un emendamento tendente a sostituire le parole: « e da due professori di ruolo della Facoltà interessata, nominati dal Consiglio direttivo della Scuola », con le altre: « da tre professori di ruolo e da un rappresentante di ciascuna delle altre categorie di insegnanti, scelti dalla Facoltà interessata tra i docenti della Scuola ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 7.

Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributi per il funzionamento, lire 100 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Al mantenimento della Scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.

(È approvato).

Art. 8.

L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo Statuto.

Lo Statuto è proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, udite le Commissioni didattiche delle sezioni, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità ed hanno attuazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Lo Statuto non può essere modificato se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla sua approvazione o dalla sua ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità.

(È approvato).

Art. 9.

Il Direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di Segretario della Scuola.

Al personale assistente, di segreteria, tecnico, ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Agli insegnamenti di cui all'articolo 2, si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.

Il senatore Romano ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultima frase del terzo comma: « Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola ».

R O M A N O . Le spese della Scuola sono enormi; se a queste spese si dovessero aggiungere anche quelle per il pagamento del personale docente chiamato a impartire insegnamenti complementari, ovviamente la Scuola non potrebbe ulteriormente funzionare. Allora: o la Scuola non impartisce nessun insegnamento complementare, e in questo caso la somma di cento milioni potrebbe anche essere sufficiente, o l'impartisce, e allora la Scuola non riuscirebbe a funzionare. Niente di strano dunque che l'onere per il pagamento degli insegnanti di queste discipline complementari sia addossato allo Stato, tanto più in quanto la legge Gui sui professori aggregati prevede la possibilità di destinare gli stessi ai collegi universitari. Chiedo, quindi, la soppressione dell'ultimo periodo del terzo comma al fine di garantire un più giusto ed efficiente funzionamento della scuola.

G I A R D I N A , *relatore*. Su questo punto è stato sufficientemente chiaro, la volta precedente, il rappresentante del Governo. Non è necessario aderire alla propo-

sta del collega Romano, perchè ci sono altri mezzi per superare queste difficoltà.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che a questa Scuola vengano date ampie possibilità di organizzare i propri corsi. D'altra parte, mettere a carico dello Stato altre spese, oltre quelle previste, comporterebbe uno spostamento dell'onere di copertura che non credo si possa affrontare.

R O M A N O . A mio giudizio è possibile destinare un certo personale a questa Scuola. Si tratta non tanto di incrementare le spese dello Stato, quanto di destinare — per comando — personale dell'Università di Pisa o di altra Università al collegio universitario di Pisa. Non dunque un aumento dell'onere dello Stato, bensì una diversa redistribuzione del personale sempre nell'ambito delle disponibilità attuali dello Stato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Romano.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo di cui si è data lettura.

(È approvato).

Art. 10.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1966, mediante riduzione del fondo, di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

R O M A N O . Se la riforma universitaria dovesse essere analoga a quella prevista da questo disegno di legge, non troveremmo difficoltà a votare decisamente contro. Però l'argomento portato dalla maggioranza, secondo il quale alcune innovazioni non possono essere introdotte perchè è in discussione alla Camera il disegno di legge relativo alla riforma universitaria, è argomento che riteniamo di poter accogliere.

Nel provvedimento sono presenti elementi positivi, come la inclusione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio direttivo, ma accanto ad essi anche altri estremamente negativi, come la permanenza nello stesso Consiglio di rappresentanti burocratici che, a nostro avviso, dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di controllare amministrativamente la vita universitaria. Negativo è anche il modo come le lezioni sono svolte; ma ciò è collegato al provvedimento per le università che sarà approvato successivamente. Pure negativo è il fatto che non si sia voluto accogliere l'emendamento relativo all'onere a carico del collegio universitario per eventuali insegnamenti complementari.

Tuttavia una valutazione precisa della portata del disegno di legge, a nostro avviso, potrà essere fatta più efficacemente alla Camera dei deputati, alla luce, anche, delle decisioni che quell'Assemblea adotterà in vista della riforma universitaria.

Per questi motivi, senza preconstituire le posizioni che il nostro Gruppo potrà assumere opportunamente alla Camera anche alla luce del disegno di legge di riforma universitaria, riteniamo di doverci astenere dal voto, con l'auspicio che le osservazioni fatte da tante parti, anche dalla maggioranza e dal Governo, sulla democratizzazione degli organi direttivi delle università, possano tradursi in norme del disegno di legge sulla riforma universitaria, mettendo così noi in condizione di votare alla Camera dei deputati a favore di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Romanato: « Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali » (1666) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Romanato: « Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, numero 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA, *relatore*. Questo disegno di legge, d'iniziativa del deputato Romanato, è stato approvato all'unanimità alla Camera dei deputati. Credo che lo si possa definire un piccolo atto di giustizia nei confronti di alcuni insegnanti benemeriti, che esplicano la loro funzione negli Istituti musicali pareggiati.

Il nostro Paese, contrariamente a come viene giudicato nel concerto delle nazioni europee, non cura abbastanza l'istruzione musicale, perchè ritengo che le provvidenze che si mettono in atto a questo proposito siano di infima portata. Ricordo sempre che, in occasione del riordinamento della carriera degli insegnanti, scoprimmo che Benedetti Michelangeli era sistemato nei ruoli dei Conservatori con il grado nono. Evidentemente vi era stato immesso da poco tempo, ma nessuno ebbe il dubbio che chiunque all'estero avesse preso conoscenza dello stipendio che percepiva Benedetti Michelangeli si sarebbe molto meravigliato. Questo lo dico, non per criticare l'ordinamento dei nostri Conservatori di musica, ma per rilevare che esiste una situazione di cui certo non possiamo gloriarci.

Accanto alla tradizione dei Conservatori italiani, abbiamo un'altra tradizione che in Italia è altrettanto nobile: quella degli Istituti musicali. In molti centri del nostro Paese esistono questi Istituti pareggiati a

carico degli Enti locali, che adempiono molto bene alla loro funzione e dai quali vengono fuori concertisti anche di notevole valore.

In quale condizione si trovano oggi questi insegnanti, per i quali si propone un piccolo atto di giustizia? Le loro funzioni sono identiche a quelle svolte dagli insegnanti dei Conservatori di Stato; l'assunzione avviene attraverso concorsi nazionali, con le stesse norme e gli stessi criteri vigenti per i Conservatori. Il trattamento economico è inferiore; i titoli di studio che si conseguono negli Istituti musicali pareggiati sono parificati a quelli dei Conservatori; la Pubblica istruzione ha compito di vigilanza sugli Istituti stessi.

Mi sembra, pertanto, che la proposta di parificare gli stipendi degli insegnanti di questi Istituti a quelli degli insegnanti dei Conservatori sia più che giustificabile e debba essere approvata, anche perchè il disegno di legge si preoccupa di eliminare qualche inconveniente che potrebbe mettere in dubbio il legislatore.

Come gli onorevoli colleghi possono rilevare, il presente disegno di legge fa riferimento al terzo e al settimo comma dell'articolo 6, nonchè agli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170.

Ora, il terzo comma dell'articolo 6 del citato decreto recita: « Nel caso di nomina senza concorso la Commissione esprime il suo giudizio indicando l'ordine di merito degli eleggibili qualora le siano stati sottoposti più nomi ».

Ed il settimo comma: « Nel caso di nomina senza concorso l'ente ha facoltà di sottoporre al giudizio della Commissione uno o più nomi. La Commissione esprime il suo giudizio indicando anche altri nomi oltre quelli eventualmente proposti e dichiarando l'ordine di merito fra coloro che siano riconosciuti idonei. L'ente ha facoltà di dare la preferenza per la nomina a persona da esso proposta semprechè sia compresa fra gli idonei ».

Questi due commi verrebbero soppressi; quindi, verrebbe eliminata l'ipotesi della nomina senza concorso. È questa una condizione necessaria e opportuna per garan-

tire che le nomine saranno pienamente legittime.

Nell'articolo 8 della stessa legge ci si riferisce ancora alla possibilità che alcuni insegnanti vengano nominati, eccezionalmente, senza concorso su proposta dell'ente che provvede al mantenimento dell'Istituto. Anche di questo articolo si propone la soppressione.

All'articolo 9, invece, si dice: « Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete, oltre lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e di caro viveri. Gli stipendi e il supplemento di servizio attivo debbono essere stabiliti in misura non inferiore ai quattro quinti dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo spettante agli insegnanti di ruolo nelle corrispondenti cattedre nei Regi conservatori di musica e, in ogni caso, salvo i diritti acquisiti all'atto di entrata in vigore del presente decreto, in misura non superiore agli stipendi e supplementi di servizio attivo per i medesimi stabiliti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione al corrispondente trattamento economico di cui gli insegnanti dei Regi conservatori di musica godevano sino alla data del 30 giugno 1929, e sotto l'osservanza di tutte le altre condizioni per essi stabilite ».

A tale testo verrebbe sostituito il seguente: « Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete il trattamento economico stabilito per il personale direttivo e docente dei Conservatori di musica ».

Infine, l'articolo 10 della vecchia legge — del quale si propone pure la sostituzione — recita: « Agli insegnanti degli Istituti musicali pareggiati è assicurato un trattamento di carriera da raggiungere almeno, nelle proporzioni e condizioni di cui all'articolo precedente, il trattamento attribuito al grado immediatamente superiore a quello iniziale degli insegnanti di ruolo per la stessa materia nei Conservatori musicali governativi.

« Al Direttore dell'istituto, quando non abbia alcun insegnamento di ruolo, sono assegnati lo stipendio e il supplemento di ser-

vizio attivo in misura non inferiore ai quattro quinti del trattamento attribuito sino alla data del 30 giugno 1929, ai Direttori di grado 6° dei Regi conservatori di musica e, in ogni caso, salvo i diritti acquisiti... ».

Con il presente disegno di legge, noi stabiliamo che i titoli di ammissione a questi Istituti musicali siano identici a quelli richiesti per i conservatori; che il concorso sia nazionale, e che non si possa accedere alle cattedre senza concorso.

La 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1666, nulla ha da opporre per quel che concerne il bilancio dello Stato.

« Ritiene, peraltro, di dover esprimere perplessità per le conseguenze finanziarie, anche se non di rilevante entità, che ricadrebbero — aggravandone la situazione generalmente deficitaria — sui bilanci di numerosi enti locali, che gestiscono, nella maggior parte dei casi, gli istituti musicali di cui trattasi ».

Non ho potuto ottenere che mi si calcolasse tempestivamente la consistenza di questo aggravio. Alcuni istituti musicali, è vero, dipendono da fondazioni e da enti di vario tipo; ma la cosa che più suscita perplessità è l'ulteriore aggravio per gli enti locali. Comunque, poiché non si tratta di una enorme quantità di insegnanti, ritengo che questo nuovo carico che viene addossato agli enti locali, già così indebitati, sarà tale da poter essere affrontato.

Inoltre, per quello che ho potuto sentire, gli enti locali — che giustamente sono orgogliosi, in alcuni casi, di questi Istituti — fanno osservare che mentre prima era abbastanza facile trovare degli insegnanti di valore che accettassero questi posti, in questi ultimi tempi, almeno per l'Italia settentrionale, le cose sono mutate, con uno scadimento degli insegnanti.

Considerato che questi Istituti hanno un senso e un peso e sono una vera gloria per alcune cittadine, ho ragione di ritenere che la difficoltà, di cui giustamente ci preoccupiamo, sia superabile, per cui termino la mia relazione con la frase di rito: raccoman-

do il disegno di legge all'approvazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il terzo e il settimo comma dell'articolo 6, e l'articolo 8 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, sono soppressi.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 9 del citato decreto è sostituito dal seguente:

« Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete il trattamento economico stabilito per il personale direttivo e docente dei Conservatori di musica ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Lo svolgimento della carriera dei direttori e degli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e gli insegnanti dei Conservatori di musica.

Al personale direttivo e docente incaricato si applicano le norme di legge stabilite per il corrispondente personale dei conservatori relative al trattamento economico e giuridico ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente BALDINI

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri: « Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo » (1637)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lo Giudice, Pignatelli, Attaguile, Ferrari Francesco, Molinari, Conti, Bellisario, Bisori, Di Grazia, Zaccari, Donati, Berlanda e Giardina: « Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ».

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Ripeto, credo per la quinta volta, che non sono contraria a dare un finanziamento all'Istituto Luigi Sturzo, ma al fatto che non si tenga in alcun conto delle decisioni prese. La scorsa settimana ho chiesto, e la Commissione non si è opposta, che si addivenisse alla discussione del presente disegno di legge nel momento in cui i nostri colleghi incaricati di esaminare i provvedimenti a favore di enti culturali avessero espresso il loro giudizio preventivo.

GIARDINA, relatore. Mi permetto di far presente che su questo disegno di legge la 5^a Commissione ha già espresso parere favorevole per la parte finanziaria. Riterrai pertanto opportuno procedere immediatamente alla discussione e all'approvazione.

ROMANO. Per le ragioni esposte dalla senatrice Caretoni ritengo invece che la discussione del disegno di legge debba essere rinviata fino a quando la Sottocommissione incaricata di esaminare i provvedimenti a favore degli enti culturali non avrà espresso il proprio parere.

PRESIDENTE. Senatrice Caretoni, facendomi interprete dello stato d'ani-

mo della Commissione, vorrei proporre questa soluzione: la Sottocommissione che deve procedere all'esame dei provvedimenti in favore di enti culturali, potrebbe riunirsi domani, per esaminare il disegno di legge e mettere la Commissione in grado di affrontarne la discussione nella prossima seduta, che potrà avere luogo venerdì venturo.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge si intende rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Norme integrative dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati per la carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi » (1199)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Bartolomei e Bettoni: « Norme integrative dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati per la carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi ».

Il disegno di legge che stiamo discutendo è stato iscritto all'ordine del giorno su richiesta del senatore Maier. Dopo una lunga discussione è stato concordato un testo tra il relatore, senatore Bellisario, ed il rappresentante del Governo, onorevole Maria Badaloni, che mi pare risponda a tutte le esigenze espresse fino ad ora.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, che, se non si fanno osservazioni, avranno luogo sul nuovo testo concordato, di cui do lettura.

Art. 1.

Gli impiegati assunti nella carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi per effetto dei concorsi riservati previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 320 e dall'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, conseguono la promozione alla qualifica di primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo, purchè, alla data di nomina nella attuale carriera, abbiano raggiunto nella carriera di provenienza la qualifica corrispondente all'ex coefficiente 271 e, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente almeno 11 anni di servizio di ruolo, in esso compreso il servizio prestato nella carriera di provenienza e valutato ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Gli impiegati di cui al precedente comma i quali — beneficiando della riduzione di anzianità prevista dall'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 — abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario, indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono della medesima riduzione di anzianità ai fini della ammissione allo scrutinio per merito comparativo.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai vincitori degli altri concorsi riservati per l'assunzione nei ruoli delle carriere di concetto e carriere equiparate, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Per gli impiegati vincitori dei concorsi riservati per ragioni di geometri e restauratori di opere d'arte nella Amministrazione delle antichità e belle arti si prescinde dalla condizione che essi abbiano raggiunto l'ex coefficiente 271 nella carriera esecutiva di provenienza purchè siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle rispettive carriere di concetto.

(È approvato).

Art. 2.

Gli impiegati promossi alla qualifica di primo segretario o equiparata mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al precedente articolo, sono collocati, nella qualifica conseguita, in soprannumero ed i relativi posti saranno riassorbiti dalle vacanze che risulteranno dopo l'espletamento dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelle determinate successivamente, da qualunque altra causa. Fino al totale assorbimento dei posti in soprannumero, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico.

(È approvato).

Art. 3.

Gli impiegati risultati idonei nei concorsi di cui all'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto amministrativa della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, possono conseguire la nomina nel predetto ruolo per la copertura di tutti i posti vacanti.

Al personale nominato in applicazione della presente legge sono riconosciuti i benefici

previsti dalle precedenti norme in favore dei candidati vincitori dei concorsi riservati indicati al precedente primo comma.

Le nomine decorrono, ai fini giuridici, dalla data sotto la quale sono stati nominati i vincitori dei singoli concorsi, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche a coloro che sono risultati idonei negli altri concorsi riservati indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, numero 1264.

(È approvato).

In relazione alle modificazioni apportate al testo originale, anche il titolo del disegno di legge, va così modificato: « Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso col nuovo titolo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari